



REGOLAMENTO DEL SETTORE PRO

Aggiornato al Consiglio Federale del 24 settembre 2020

Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

I N D I C E

Titolo I – Il Settore Pro

Capo I

Del Settore Pro

Art. 1 Natura e scopi del Settore Pro

Titolo II – Società organizzatrici

Capo I

Delle Società organizzatrici

Art. 2 Definizione

Art. 3 Affiliazione delle Società Organizzatrici

Art. 4 Rinnovo dell'affiliazione

Art. 5 Doveri delle Società organizzatrici e relative responsabilità per l'organizzazione di manifestazioni pugilistiche

Art. 6 Provvedimenti cautelari

Titolo III – Pugili, Procuratori e Tecnici Sportivi

Capo I

Dei pugili

Art. 7 Definizione

Art. 8 Tesseramento dei Pugili

Art. 9 Limite di età

Art. 10 Requisiti per il passaggio al Settore Pro

Art. 11 Reintegrazione nel settore AOB

Art. 12 Passaggi al Settore Pro in Italia di pugili italiani residenti all'estero

Art. 13 Passaggi al Settore Pro di pugili italiani tesserati all'estero

Art. 14 Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere

Art. 15 Pugili stranieri che intendono tesserarsi alla FPI come Pugili Pro

Capo II

Dei Procuratori dei pugili

Art. 16 Definizione

Art. 17 Tesseramento dei procuratori

Art. 18 Rinnovo tesseramento

Art. 19 Incompatibilità

Art. 20 Decadenza della qualifica – Nuovo esame

Art. 21 Condizioni per espletare l'attività di Procuratore – Accordi di collaborazione sportiva

Art. 22 Durata degli accordi di collaborazione sportiva

Art. 23 Rinnovo degli accordi di collaborazione sportiva

Art. 24 Risoluzione degli accordi di collaborazione sportiva

Art. 25 Risoluzione automatica dell'accordo di collaborazione sportiva

Art. 26 Sospensione sportivo del Procuratore di pugili – nomina "ad interim"

Art. 27 Sleale concorrenza

Art. 28 Procuratori stranieri

Capo III

Dei Tecnici Sportivi

Art. 29 Definizione

Art. 30 Rinnovo tesseramento e adesione

Art. 31 Assistenza all'angolo

Titolo IV – Organizzazione Manifestazioni

Capo I

Dell'organizzazione delle manifestazioni

Art. 32 Del quadrato e accessori

Art. 33 Del quadrato in particolare

Art. 34 Dimensioni del quadrato

Art. 35 Accessori del quadrato

Art. 36 Norme per l'allestimento del quadrato

Art. 37 Il gong

Art. 38 L'ambulanza

Titolo V – Gli Ufficiali di servizio

Capo I

Degli ufficiali di servizio

Art. 39 Ufficiali addetti alle riunioni di pugilato

Art. 40 Il Commissario di Riunione – Obblighi

Art. 41 Sospensione delle riunioni e interruzione degli incontri per cause di forza maggiore

Art. 42 Gli Arbitri e i Giudici – Obblighi

Art. 43 Il Medico di Servizio

Art. 44 Il Cronometrista – Obblighi

Art. 45 Cutman

TITOLO VI – Riunioni di pugilato

Capo I

Delle riunioni di pugilato

Art. 46 Autorizzazioni per lo svolgimento di riunioni pugilistiche

Art. 47 Condizioni per l'espletamento di riunioni pugilistiche

Art. 48 Deposito ingaggio dei pugili

Art. 49 Nulla-osta tecnici - Sostituzioni

Art. 50 Concomitanza di riunioni

Art. 51 Mancata effettuazione degli incontri – Effetti

TITOLO VII – L'attività agonistica

Capo I

Delle categorie di peso

Art. 52 Categorie di peso

Art. 53 Visita pre-gara

Art. 54 Controllo del peso

Art. 55 Operazioni di peso

Capo II

Superamento del peso – penali

Art. 56 Superamento limiti del peso

Art. 57 Penale per superamento limiti al peso

Art. 58 Superamento limiti di peso tollerato

Art. 59 Penale per mancata effettuazione del combattimento per forfait al peso

Art. 60 Provvedimenti disciplinari in caso di forfait e superamento di peso

Capo III

Mancata disputa dell'incontro

Art. 61 Rifiuto a disputare l'incontro - Provvedimenti conseguenti - Caso di malattia o di forza maggiore

TITOLO VIII – Incontri di pugilato e le sue regole

Capo I

Contegno dei pugili – tenute di gara

Art. 62 Contegno e comportamento verso l'arbitro durante il match

Art. 63 Assistenti all'angolo

Art. 64 Scorrettezze

Capo II

Guantoni e bendaggio

Art. 65 I guantoni

Art. 66 Peso guantoni – Lunghezza bendaggi

Capo III

Norme tecniche relative agli incontri- distanza degli incontri

Art. 67 Distanza incontri e durata delle riprese

Art. 68 Incontri vietati

Art. 69 Manifestazioni pugilistiche miste organizzate da ASD

Art. 70 Manifestazioni pugilistiche miste organizzate da Società Organizzatrici Pro

Art. 71 Autorizzazioni tecniche

Art. 72 Divieto di autorizzazione per combattimento all'estero

Capo IV

Disposizioni sanitarie

Art. 73 Disposizioni sanitarie per i pugili

TITOLO IX – La direzione degli incontri e i verdetti

Capo I

Compiti e poteri dell'arbitro

Art. 74 Scopo primario

Art. 75 Compiti dell'arbitro

Art. 76 Poteri dell'arbitro

Art. 77 Preliminari dell'incontro

Art. 78 Sanzioni durante l'incontro

Art. 79 Il conteggio

Art. 80 Ripristino tenuta pugili durante l'incontro

Art. 81 Le Giurie

Capo II

I verdetti

Art. 82 I verdetti

Art. 83 Decisioni in caso di ferita

Capo III

Redazione dei cartellini – Criteri di Giudizio

Art. 84 Redazione dei cartellini – Criteri di giudizio

Art. 85 Controllo dei cartellini

Art. 86 Proclamazione del verdetto

Art. 87 Reclami avverso i verdetti

TITOLO X - I Titoli Italiani ed Internazionali

Capo I

Posta in palio del titolo

Art. 88 Posta in palio del Titolo Italiano

Art. 89 Requisiti per la disputa del Titolo Italiano

Art. 90 Designazione dello sfidante ufficiale al Titolo italiano – Mancata disponibilità del Campione o dello sfidante – Condizioni

Art. 91 Luogo dell'incontro per il Titolo Italiano

Art. 92 Rinvio della data di svolgimento dell'incontro per il Titolo Italiano aggiudicato su base di accordo diretto tra le parti

Art. 93 Numero delle riprese riguardanti i Titoli Italiani

Art. 94 Operazioni di peso e sanzioni per il superamento

Capo II

Dei Casi di decadenza dal Titolo Italiano – Dalle qualifiche di sfidante – Supplente

Art. 95 Cause perdita Titolo Italiano – Decadenza Titolo

Art. 96 Decadenza dalla qualifica di sfidante, co-sfidante e supplente

Art. 97 Campione Italiano residente all'estero

Art. 98 Titolo in diverse categorie di peso

Capo III

Omologazione

Art. 99 Omologazione risultato campionato d'Italia

Capo IV

Termini per la designazione dello sfidante e per la disputa del Titolo

Art. 100 Termini

Capo V

Le procedure per l'aggiudicazione dell'organizzazione del campionato a mezzo asta

Art. 101 Indizione d'asta e divieto di partecipazione

Art. 102 Divieto incontro in pendenza indizione d'asta

Art. 103 Divieto incontri di rivincita

Capo VI

Apertura d'asta ed aggiudicazione

Art. 104 Termini offerte d'asta

Art. 105 Assegnazione incontro Titolo Italiano all'asta - Norme relative – Rinvio per disputa incontro aggiudicato all'asta

Art. 106 Asta deserta

Capo VII

Mancata disputa del Titolo Italiano aggiudicato all'asta - Penali - Provvedimenti disciplinari

Art. 107 Mancato incontro Titolo Italiano aggiudicato all'asta - eventuali penali - risarcimento danni

Art. 108 Penale alla Società organizzatrice per mancata effettuazione incontro aggiudicato all'asta – Risarcimento danni

Art. 109 Provvedimento disciplinare a carico della Società organizzatrice inadempiente

Capo VIII

Titoli Internazionali

Art. 110 Campione d'Italia sfidante al Titolo d'Europa o del Mondo – Obblighi – Conseguenze

Art. 111 Titoli Internazionali

TITOLO XI – Norme comuni ai titoli precedenti

Capo I

Esibizioni ed allenamenti

Art. 112 Esibizioni e allenamenti – Norme relative

Capo II

Abbinamenti pubblicitari

Art. 113 Abbinamenti pubblicitari

Art. 114 Obbligo della società organizzatrice di comunicare ai pugili impegnati nel programma della riunione il diritto ad indossare indumenti pubblicitari

Art. 115 Entrata in vigore

TITOLO I - Il Settore Pro

Capo I

Art. 1 – Natura e scopi del Settore Pro

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali della F.P.I., il Settore Pro disciplina l'attività del pugilato pro. Per pugilato pro si intende il pugilato tradizionale, i cui incontri si disputano sulla distanza minima di quattro riprese ed una massima di dodici riprese.
2. Il Settore Pro è costituito dalle seguenti categorie di tesserati ed affiliati FPI:
 - a) le Società organizzatrici;
 - b) i Pugili;
 - c) i Procuratori dei pugili;
 - d) i Tecnici Sportivi.Le predette categorie di tesserati e affiliati, per effetto del tesseramento o dell'affiliazione alla FPI, fanno parte del Settore Pro.
3. Il Settore Pro concede i nulla osta tecnici per i combattimenti in Italia per quanto riguarda pugili tesserati alla FPI e pugili con licenza straniera e all'estero per quanto riguarda pugili tesserati alla FPI.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si intendono sin d'ora espressamente richiamati lo Statuto ed il Regolamento Organico della FPI.

TITOLO II - Società Organizzatrici

Capo I

Delle Società Organizzatrici

Art. 2 – Definizione

1. Le Società organizzatrici di manifestazioni pugilistiche Pro (in seguito per brevità “Società organizzatrici”), sono costituite sotto forma di Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata.
2. Le Società organizzatrici organizzano manifestazioni pugilistiche cui prendano parte Pugili Pro.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano salvo quanto previsto dall’art.70.

Art. 3 – Affiliazione delle Società Organizzatrici

1. Possono richiedere l’affiliazione come Società Organizzatrice le società, costituite nelle forme di cui al precedente art. 2, comma 1 che presentino adeguate garanzie di stabilità finanziaria per la copertura di tutte le eventuali inadempienze di natura economica. Il Presidente di ogni società richiedente, o la persona dal medesimo indicata facente parte del Consiglio di amministrazione ed avente delega a rappresentare la società stessa, dovrà sostenere una prova d’esame davanti ad apposita Commissione d’esame nominata dal Consiglio Federale, composta da un coordinatore che la presiede e da 4 componenti di cui uno in rappresentanza dei Procuratori e uno in rappresentanza degli Organizzatori, al fine di accertare l’adeguata conoscenza delle normative riguardanti il pugilato pro, con particolare riguardo alla tutela sanitaria dei pugili.
2. Il Settore Pro recepisce e controlla le richieste di partecipazione alle suddette prove, fissandone la data ed il luogo di svolgimento. Al termine delle predette prove verrà redatto apposito verbale dalla Commissione di cui sopra da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale.
3. Al momento dell’affiliazione la Società organizzatrice deve presentare una fidejussione bancaria/assicurativa per l’importo annuale stabilito dalla FPI.

Art. 4 – Rinnovo dell’affiliazione.

1. Le Società organizzatrici dovranno rinnovare l’affiliazione annuale alla FPI per poter svolgere l’attività, presentando una fidejussione bancaria/assicurativa per l’importo annuale stabilito dalla FPI.

Art. 5 – Doveri delle Società organizzatrici e relative responsabilità per l’organizzazione di manifestazioni pugilistiche

1. La Società organizzatrice è responsabile nei confronti della FPI di ogni eventuale disordine che si verifichi nel corso della manifestazione pugilistica e del puntuale adempimento di tutti i suoi impegni verso i pugili, i tesserati, gli affiliati e le Autorità federali.
2. La Società organizzatrice deve garantire durante tutto il corso della manifestazione il corretto svolgimento di tutte le attività ad essa connesse presentando comunque preavviso, come previsto dalla normativa vigente, alle autorità di Pubblica Sicurezza.
3. La Società organizzatrice, in merito all’adeguatezza e alla disponibilità dei locali per una manifestazione, deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, assicurando altresì una quota di posti per le esigenze funzionali che la FPI provvederà tempestivamente a indicare.
4. La Società organizzatrice deve provvedere alla disponibilità dei guantoni rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nel presente regolamento e in possesso delle relative approvazioni.

Art. 6 – Provvedimenti cautelari

1. Nel caso di cui le Società Organizzatrici non provvedano al pagamento dei pugili nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dopo avere accertato il mancato pagamento, non potranno partecipare alle aste o stipulare accordi a trattativa privata per i campionati italiani, fino all'adempimento del pagamento.

In caso di mancato pagamento il pugile potrà richiedere lo svincolo automatico.

TITOLO III - Pugili – Procuratori – Tecnici Sportivi

Capo I

Dei pugili

Art. 7 – Definizione

1. Sono qualificati “Pugili PRO” coloro che svolgono attività pugilistica pro in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI.
2. I Pugili si suddividono in: a) Pugili Pro 1^aserie; b) Pugili Pro 2^a serie; c) Pugili Pro 3^a serie.

Art. 8 – Tesseramento dei Pugili

1. I Pugili Pro per svolgere l'attività agonistica devono provvedere al tesseramento alla FPI anche tramite le ASD/SSD nonché con le Società Organizzatrici Pro, a patto che quest'ultime abbiano un Tecnico titolare e una palestra idonea. *Il pugile Pro* all'atto del tesseramento, che è possibile effettuare anche direttamente con la FPI, non è più obbligato a stipulare un accordo di collaborazione con un Procuratore né tantomeno a rinnovare l'accordo medesimo dopo la sua scadenza.
2. La richiesta di tesseramento, redatta su moduli predisposti dalla F.P.I., pubblicati sul sito web federale, debitamente sottoscritta dal pugile nonché dal legale rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) ricevuta del pagamento della tassa di tesseramento, comprensiva della quota di premio assicurativo stabilita dalla FPI;
 - b) Certificato di idoneità agonistica D.M. 18/02/82 oltre agli accertamenti ed esami aggiuntivi previsti dal Regolamento Sanitario e la lettera del Medico Certificatore (da inviare al Settore Sanitario FPI).
 - c) Eventuale incarico di collaborazione tra il Pugile Pro e un Procuratore sportivo regolarmente tesserato alla FPI e conforme al modello stabilito dalla FPI.
3. Al momento del tesseramento il Pugile Pro si vincola con una ASD/SSD per un periodo minimo di anni uno e massimo di anni quattro:

La risoluzione automatica del vincolo con le ASD/SSD avviene per:

 - morte di una delle parti contraenti;
 - ritiro della licenza da parte della FPI;
 - mancato rinnovo della affiliazione alla FPI da parte della ASD/SSD;
 - sospensione della ASD/SSD superiore a sei mesi;
 - mancato pagamento dell'ingaggio.
4. il Pugile Pro dopo cinque anni (60 mesi) di inattività perde la qualifica e non può più tesserarsi alla F.P.I.

Art. 9 – Limite di età

1. E' consentito ai Pugili Pro di proseguire l'attività oltre i 40 anni, solamente se nei dodici mesi precedenti hanno disputato almeno un incontro. Essi dovranno sottoporsi alle visite di idoneità di Legge presso il proprio medico di fiducia sotto monitoraggio della Commissione Medica Federale con l'obbligo di effettuare una angio-RM cerebrale e controlli annuali con RM cerebrale.

Art. 10 – Requisiti per il passaggio al Settore Pro e ottenimento di qualifica di Pugile Pro.

1. Possono chiedere il passaggio al Settore Pro ed acquisire la qualifica di Pugile Pro 3^a Serie, i pugili AOB che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano alla qualifica Elite uomini e alla qualifica Elite 1^a serie donne;
 - b) siano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
 - c) abbiano disputato almeno un incontro entro i dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda a passaggio al Settore Pro;
 - d) abbiano disputato almeno 15 incontri per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 Kg.;
 - e) abbiano disputato almeno 23 incontri per le categorie di peso 60-64-69-75-81Kg.;
 - f) aver totalizzato minimo il 30% di vittorie sul numero degli incontri disputati;
 - g) non aver compiuto il quarantesimo anno di età.

Acquisiscono, al primo tesseramento, la qualifica di Pugile Pro 2^a Serie, i Pugili AOB che, oltre al possesso dei requisiti indicati nel suddetto comma 1, hanno conquistato la qualificazione ad una edizione dei Giochi Olimpici o in subordine una medaglia di Bronzo o Argento o Oro in una edizione dei Campionati Europei.

Acquisiscono altresì, al primo tesseramento, la qualifica di Pugile Pro 1^a Serie, i Pugili AOB che, oltre al possesso dei requisiti indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del presente comma, hanno conquistato una medaglia di Bronzo o Argento o Oro ad una edizione dei Giochi Olimpici o in subordine una medaglia di Bronzo o Argento o Oro in una edizione dei Campionati Mondiali.

Tale domanda dovrà essere inoltrata per il tramite al competente Comitato Regionale ai Settori AOB e PRO - all'apposita Commissione Tecnica Pro costituita in seno al Settore PRO - corredata dal nulla osta della ASD/SSD di appartenenza. In caso di situazioni particolari la decisione finale sull'accettazione o meno della domanda di passaggio al Settore Pro compete al Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale nei sopraccitati casi e del Comitato Tecnico Pro se pugile pro tesserato all'estero.

2. L'accoglimento del passaggio al Settore Pro cessa efficacia ove risulti che il Pugile non abbia provveduto a regolarizzare il tesseramento alla FPI entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sino al momento della cessazione di efficacia, il Pugile può continuare a svolgere attività pugilistica AOB.
3. Per la richiesta dei passaggi di serie:
 - a. I pugili PRO 3^a serie possono chiedere al Comitato Tecnico Pro il passaggio alla 2^a serie se hanno sostenuto non meno di 5 match nella qualifica di appartenenza, di cui almeno due con pugili italiani, conseguendo minimo il 60% di vittorie.
 - b. I pugili PRO 2^a serie possono chiedere al Comitato Tecnico Pro il passaggio alla 1^a serie se hanno sostenuto non meno di 5 match nella qualifica di appartenenza, di cui almeno due con pugili italiani, conseguendo minimo il 60% di vittorie.
 - c. Il CTP del Settore Pro, quadrimestralmente, di propria iniziativa e su richiesta di parte procederà alla revisione della serie e della categoria di peso prendendo in considerazione gli incontri sostenuti, analizzandone il coefficiente di difficoltà, il tipo di verdetto e il valore degli avversari
4. Per gli incontri tra Pugili Pro italiani:
 - a. I pugili PRO 3^a serie combattono tra di loro e su richiesta al Comitato Tecnico Pro con i pugili PRO 2^a serie sulla distanza massima di 6 riprese da 3 minuti.
 - b. I pugili PRO 2^a serie combattono tra di loro e su richiesta al Comitato Tecnico Pro con i pugili PRO 1^a serie (esclusi i Campioni d'Italia, Europei e Mondiali in carica) sulla distanza massima di 8 riprese da 3 minuti.
 - c. I pugili PRO 1^a serie combattono tra di loro. Su richiesta al Comitato Tecnico Pro i pugili PRO 1^a serie (esclusi i Campioni d'Italia, Europei e Mondiali in carica) possono combattere con i pugili PRO 2^a serie sulla distanza massima di 8 riprese da 3 minuti.
 - d. Le pugili donne non sono classificate in serie.

e. Al fine di assicurare l'equilibrio tecnico, il CTP del Settore Pro concede il nulla osta tecnico per gli incontri tra pugili con licenza italiana e pugili con licenza straniera e tra pugili donne.

Art. 11 – Reintegrazione nel settore AOB

1. E' consentito ad un pugile che abbia ottenuto il passaggio al Settore Pro ed abbia altresì perfezionato il relativo tesseramento, di chiedere la reintegrazione alla qualifica AOB, a condizione che non abbia disputato più di tre incontri Pro.

Art. 12 – Passaggi al Settore Pro in Italia di pugili italiani residenti all'estero

- 1 - I pugili italiani tesserati alla FPI e residenti all'estero possono avanzare domanda di passaggio al Settore Pro. Sarà la FPI, nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8 e 10, a decidere in merito.

Art. 13 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere

1. I pugili italiani residenti in Italia che vogliono tesserarsi con Federazioni straniere devono obbligatoriamente comunicarlo alla FPI.
2. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere per esercitare l'attività pugilistica Pro in Italia devono:
 - a) aver ottenuto la preventiva autorizzazione di carattere tecnico da parte della FPI;
 - b) essere in possesso del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, secondo le normative vigenti.
 - c) aver disputato almeno un incontro nell'arco dei dodici mesi precedenti se superato il quarantesimo anno di età.
3. Sarà comunque inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.F. e che abbiano subito delle squalifiche da parte degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.

Art. 14 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI

- 1 I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti fissati al precedente art. 10 e non aver superato il quarantesimo anno di età. In mancanza di detti requisiti devono:
 - aver disputato almeno 1 incontro come pugile AOB Elite;
 - aver disputato con licenza straniera almeno n. 5 incontri Pro
 - aver già combattuto sul territorio italiano in qualità di pugile Pro.
 - aver disputato almeno un incontro nell'arco dei dodici mesi precedenti se superato il quarantesimo anno di età.
 - b) essere in possesso del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, secondo le normative vigenti.
2. Sarà, comunque, inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.F.

Art. 15 – Pugili stranieri che intendono tesserarsi alla FPI come Pugili Pro

1. I pugili provenienti da federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI devono:
 - a) presentare richiesta alla FPI;
 - b) presentare alla FPI il nulla osta della federazione di appartenenza;
 - c) sottoporsi per il primo tesseramento a tutte le visite mediche, previste dal Regolamento Sanitario.

d) aver disputato almeno un incontro nell'arco dei dodici mesi precedenti se superato il quarantesimo anno di età.

Il pugile, non avente cittadinanza italiana per ottenere il tesseramento alla FPI, deve essere in possesso dei documenti previsti dalle Leggi e disposizioni vigenti in materia.

Sarà cura del Settore PRO della FPI contattare la federazione di provenienza per il relativo nulla osta al tesseramento in Italia.

Capo II

Dei Procuratori di pugili

Art. 16 – Definizione

1. E' "Procuratore di pugili" (di seguito Procuratore) la persona fisica titolare della relativa licenza rilasciata dalla FPI, che avendo ricevuto apposito incarico da almeno un Pugile Pro, in conformità al presente Regolamento, lo rappresenta anche in caso di irreperibilità e ne tutela gli interessi nei confronti dei terzi e in particolare nei confronti delle Società organizzatrici. Il pugile può eleggere, presso il suo procuratore sportivo, il proprio domicilio per tutte le comunicazioni federali.
2. Il Procuratore cura gli interessi del Pugile Pro, che gli conferisce incarico prestando opera di assistenza organizzativa e logistica a favore dello stesso nonché nelle trattative dirette alla stipula dell'accordo di collaborazione in favore del Pugile Pro in accordo, nel caso, con la ASD/SSD di appartenenza.
3. Gli incarichi possono essere conferiti direttamente dal pugile solo al Procuratore.

Art. 17 – Tesseramento dei Procuratori

1. I Procuratori, per ottenere la licenza e il tesseramento alla FPI, dovranno sostenere un esame davanti ad apposita Commissione, nominata e disciplinata dalla FPI, al fine di accertare l'adeguata conoscenza delle normative riguardanti il pugilato pro, con particolare riguardo alla tutela sanitaria dei pugili, nonché a verificare l'assenza di condanne passate in giudicato superiori ad un anno per reati di particolare allarme sociale ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno o abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. La FPI, previa indizione, recepisce e controlla le richieste di partecipazione alla suddetta prova di idoneità, che prevede il superamento di un esame scritto ed orale, fissando, insieme alla Commissione d'esame, di cui all'art. 3, la data ed il luogo di svolgimento della suddetta prova al termine della quale verrà redatto apposito verbale da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale.
3. I Procuratori, con il rilascio della licenza e il tesseramento a loro nome, sono obbligati a rispettare le norme federali nonché le norme emanate dal CONI e dagli Organismi internazionali riconosciuti. In particolare, i Procuratori si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure e al giudizio disciplinare degli organi di giustizia sportiva federale, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

Art. 18 - Rinnovo tesseramento

1. I Procuratori dovranno rinnovare il tesseramento annuale alla FPI per poter svolgere l'attività.
2. Il rinnovo del tesseramento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, pena la risoluzione automatica di tutti gli accordi di collaborazione sportiva in essere stipulati con i Pugili Pro.

Art. 19 – Incompatibilità

1. I Procuratori non possono far parte a qualsiasi titolo delle Società organizzatrici.
2. Il loro tesseramento alla FPI è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e/o federale.
3. È vietato ai Procuratori rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un accordo di collaborazione sportiva tra un Pugile Pro e un'altra parte.
4. È vietato ai Procuratori ricevere incarichi a qualunque titolo da una Società organizzatrice.
5. È comunque vietata ai Procuratori di pugili qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

Art. 20 – Decadenza della qualifica – Nuovo esame

1. I Procuratori che per 24 mesi non rinnovano il tesseramento alla FPI dovranno sostenere un **colloquio di riammissione con il Coordinatore e/o un Componente della Commissione d'Esame del Settore PRO.**

Art. 21 – Condizioni per espletare l'attività di Procuratore – Accordi di collaborazione sportiva

1. Il Procuratore può svolgere la propria attività a favore e nell'interesse del Pugile Pro soltanto dopo aver ricevuto un apposito incarico. L'incarico deve essere conferito con un accordo di collaborazione sportiva conforme al modello predisposto dalla FPI, ed ivi depositato, e nel caso di tesseramento del Pugile con una ASD/SSD con il consenso scritto di quest'ultima.
2. L'importo di compenso eventualmente spettante al Procuratore per l'opera prestata è liberamente convenuto tra le parti e deve risultare dall'accordo di collaborazione sportiva e, comunque, non potrà essere superiore al 30%, comprensivo delle spese di allenamento e della percentuale da versare al Tecnico Sportivo determinata nella misura del 5%.

Art. 22 – Durata degli accordi di collaborazione sportiva

1. Nessun accordo di collaborazione sportiva tra Pugile e Procuratore può superare la durata di anni tre.

Art. 23 – Rinnovo degli accordi di collaborazione sportiva

1. E' consentito rinnovare l'accordo di collaborazione sportiva in vigore novanta giorni prima della scadenza, pur non essendo consentito il rinnovo tacito. Al tempo stesso può essere stipulato, ex novo, altro accordo di collaborazione sportiva con diverso procuratore nei termini suindicati.
2. I diritti e i doveri dei pugili, dei procuratori e delle ASD/SSD sono riportati nelle Condizioni Generali dell'accordo di collaborazione sportiva.

Art. 24 – Risoluzione degli accordi di collaborazione sportiva

1. Le parti possono risolvere consensualmente gli accordi di collaborazione sportiva prima della scadenza, tramite apposito accordo scritto, debitamente sottoscritto e depositato o trasmesso alla FPI.

2. Qualsiasi controversia tra un Pugile Pro e un Procuratore nascente da, o connessa a, un accordo di collaborazione sportiva o al presente regolamento sarà decisa dalla FPI, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto Federale.

Art. 25 – Risoluzione automatica dell'accordo di collaborazione sportiva

1. La risoluzione automatica dell'accordo di collaborazione sportiva avviene per:
 - a) morte di una delle parti contraenti;
 - b) ritiro della licenza da parte della FPI;
 - c) mancato rinnovo del tesseramento FPI entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del procuratore di pugili;
 - d) sospensione, superiore a sei mesi, applicata dalla FPI al procuratore;
 - e) mancato pagamento dell'ingaggio.

Art. 26 – Sospensione Procuratore – nomina "ad interim"

1. Il Procuratore colpito da provvedimento di sospensione – non superiore a sei mesi – deve indicare, in accordo con i Pugili Pro interessati, uno o più procuratori "ad interim" che curino gli interessi dei Pugili Pro per tutta la durata del provvedimento e, comunque, per una durata non superiore ad un anno, trascorso il quale, senza che sia stato revocato l'indicato procuratore "ad interim", i relativi accordi di collaborazione sportiva si ritengono automaticamente risolti.
2. In caso di mancata indicazione da parte del Procuratore "ad interim" è compito del Pugile Pro o dei Pugili Pro indicare il Procuratore.
3. Ove dovessero insorgere contestazioni tra il Procuratore ed il Pugile Pro sulla scelta del procuratore "ad interim", compete al Consiglio Federale dirimere la questione in via definitiva.

Art. 27 – Sleale concorrenza

1. A nessun Procuratore è consentito trattare ingaggi che riguardino Pugili Pro legati da accordo di collaborazione sportiva ad altro Procuratore, a meno che non sia stato autorizzato da questi con delega scritta.

Art. 28 – Procuratori stranieri

1. In via del tutto eccezionale, E' consentito il tesseramento di Procuratori stranieri, purché siano cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e residenti in Italia, ovvero cittadini non comunitari residenti in Italia ininterrottamente da almeno due anni, sempre che abbiano sostenuto, superandolo, l'esame di cui all'art. 17.

Capo III

Dei tecnici sportivi

Art. 29 – Definizione

1. I tecnici sportivi sono persone fisiche in possesso della qualifica conseguita nei corsi di formazione organizzati dalla FPI, e classificati secondo il proprio regolamento di settore.

2. Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi può organizzare annualmente corsi di specializzazione per acquisire le competenze tecnico-metodologiche relative alla preparazione dei pugili Pro.
3. I Pugili Pro, per la propria preparazione, si devono avvalere di un Tecnico Sportivo regolarmente qualificato, tesserato alla FPI, con relativo atto di impegno se non tesserati con una ASD/SSD.

Art. 30 - Rinnovo tesseramento e adesione

1. I Tecnici Sportivi dovranno rinnovare il tesseramento annuale alla FPI per poter svolgere l'attività, secondo le normative vigenti.

Art. 31 – Assistenza all'angolo

1. I Tecnici Sportivi possono assistere all'angolo il proprio pugile secondo quanto previsto dall'art. 63.

TITOLO IV - Organizzazione manifestazioni

Capo I

Dell'organizzazione delle manifestazioni

Art. 32 – Del quadrato e accessori

1. La Società organizzatrice è tenuta a mettere in opera e a fornire in perfette condizioni di sicurezza, di efficienza e di igiene:
 - a) una bilancia o bilancia elettronica per le operazioni di controllo del peso;
 - b) il quadrato e gli altri materiali accessori;
 - c) un tavolo e sedie per il Commissario di Riunione, i medici di servizio, i cronometristi e l'annunciatore;
 - d) posti adatti per i giudici;
 - e) il gong;
 - f) i quantoni per gli incontri e quelli di riserva;
 - g) un adeguato servizio di ambulanza;
 - h) una cassetta contenente i medicinali di primo soccorso e almeno due borse del ghiaccio o ghiaccio sintetico. i) La Società organizzatrice, inoltre, è tenuta ad assicurare un adeguato servizio per il rifornimento dell'acqua agli angoli e per il funzionamento degli impianti tecnici.

Art. 33 – Del quadrato in particolare

1. Il «quadrato» è una superficie delimitata da corde tese tra quattro pali metallici equidistanti su una piattaforma di legno. 2. La piattaforma è orizzontale, perfettamente piana, di legno solido e ben unito, coperta per intero (e cioè fino all'estremo bordo) da un feltro sul quale è posto un tappeto, ben teso, di tela forte. 3. I giri di corda – in numero di quattro – sono tesi ciascuno mediante quattro tenditori (uno per angolo) collegati orizzontalmente ai pali. Le corde debbono risultare orizzontali e, in ciascun lato del quadrato, sullo stesso piano verticale. 4. Le corde sono avvolte per intero da stoffa liscia o materiale equivalente. Sono tra loro collegate verticalmente, su ogni lato del quadrato, mediante due strisce di materiale forte, fisse e ben tese, a ciascun terzo di ogni lato, in modo da permettere lo scorrimento verticale delle corde stesse. 5. Il «quadrato» deve inoltre essere munito, in ognuno dei quattro angoli, di cuscini che partono dalla prima corda ed arrivano fino all'ultima. 6. Gli angoli occupati dai pugili devono essere distinti in «angolo rosso» e «angolo blu». Gli angoli neutri devono essere distinti da altro colore.

Art. 34 – Dimensioni del quadrato

1. Lati del quadrato (entro le corde): lunghezza minima m. 4,90; massima m. 6,10;
2. Piattaforma: tale da assicurare, fuori delle corde, un bordo libero di almeno cm. 60;
3. Feltro e tappeto: uguali alle dimensioni della piattaforma;
4. Spessore del feltro: minimo cm. 1,5; massimo cm. 2,5;
5. Diametro delle corde: minimo cm. 3; massimo cm. 5;
6. Altezza delle corde rispetto al piano del quadrato: primo giro cm. 40, secondo giro cm. 70, terzo giro cm.100, quarto giro cm. 130;

7. Lunghezza dei tenditori in opera: almeno cm. 50;
8. Larghezza delle strisce verticali di collegamento delle corde: minimo cm. 3; massimo cm.4;
9. Altezza dei pali sul piano del quadrato: cm. 135 al massimo;
10. Diametro massimo dei pali (per la parte sovrastante il piano del quadrato): cm. 12.

Art. 35 – Accessori del quadrato

1. Il quadrato è corredato dai seguenti accessori:
 - a) sgabelli per i pugili e sedie per i loro assistenti;
 - b) due secchi e bottiglie con acqua potabile;
 - c) due idonei contenitori per la raccolta di fluidi;
 - e) tre scale di accesso: due agli angoli occupati dai pugili ed una all'angolo neutro (quello più lontano dal tavolo della giuria) per l'accesso del medico e dell'arbitro;
 - f) un contenitore igienico agli angoli neutri.

Art. 36 – Norme per l'allestimento del quadrato

1. Il quadrato è rialzato rispetto al suolo, della misura strettamente necessaria per consentire a tutti gli spettatori di vedere interamente la figura dei pugili. Nel caso in cui il suolo del locale presenti grafici o dislivelli notevoli e nel caso in cui il quadrato venga a trovarsi in prossimità di pareti o altri ostacoli, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità degli atleti.
2. Il tavolo del Commissario di Riunione e degli ufficiali di servizio è situato nell'immediata prossimità del quadrato, al centro del lato da cui sia più agevole la visibilità di tutto il locale e il controllo dei vari servizi. Deve, comunque, avere alla sua sinistra l'angolo rosso.
3. I posti per i giudici sono collocati lungo il bordo del quadrato discostati, quanto più possibile, dal pubblico e sopraelevati in modo da permettere una perfetta visibilità.
4. La zona circostante il quadrato è delimitata e vi potranno accedere solo gli ufficiali di servizio, gli atleti in gara, gli addetti all'organizzazione, i dirigenti federali e gli invitati speciali.

Art. 37 – Il gong

1. Il gong è costituito da un corpo metallico sonoro e da un idoneo martello o da altro adeguato segnalatore acustico. È situato nell'immediata prossimità del quadrato in modo che i segnali possano sempre essere uditi distintamente dai pugili e dall'arbitro.

Art. 38 – L'ambulanza

1. L'ambulanza deve stazionare vicino all'uscita più facilmente raggiungibile.
2. È cura della Società organizzatrice assicurarsi che non intervengano impedimenti ad una sua immediata partenza.
3. Gli addetti all'ambulanza devono rimanere a disposizione del medico di servizio e del Commissario di Riunione nella zona limitrofa al tavolo della giuria e potranno lasciare il loro posto solo se congedati dal Commissario di Riunione, sentito il medico di servizio.

TITOLO V - Gli Ufficiali di servizio

Capo 1

Degli Ufficiali di servizio

Art. 39 – Ufficiali addetti alle riunioni di pugilato

1. Prestano servizio nelle riunioni di pugilato:
 - a) Il Commissario di Riunione;
 - b) Gli Arbitri e i Giudici designati;
 - c) Il Medico di servizio;
 - d) Il Cronometrista;
 - e) L'Annunciatore;
 - f) Supervisore agli Arbitri e Giudici per i campionati nazionali.

Art. 40– Il Commissario di Riunione – Obblighi

1. Il Commissario di Riunione è l'unica Autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della riunione. La Società organizzatrice e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a norma del presente Regolamento.
2. Il Commissario di Riunione è designato dal competente Comitato o Delegazione Regionale.
3. Egli deve trovarsi sul luogo della manifestazione almeno due ore prima dell'inizio. È suo dovere adottare, in sede di operazioni preliminari, tutte le misure preventive occorrenti perché la riunione si svolga in conformità con le norme federali e nel migliore ordine.
4. Deve pertanto:
 - a) ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo ogni misura affinché sia eliminata ogni deficienza e ogni irregolarità;
 - b) procedere al controllo della bascula o bilancia elettronica, del quadrato, dei guantoni e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle competizioni;
 - c) compilare i cartellini per i giudici designati;
 - d) assegnare i rispettivi servizi, ove non vi abbia provveduto il rappresentante di categoria, agli arbitri ed ai giudici designati, accertandosi che dispongano della divisa regolamentare;
 - e) segnalare subito al rappresentante regionale di categoria l'eventuale indisponibilità di qualche ufficiale di servizio designato, affinché si possa provvedere alla sostituzione. In caso di urgenza e di necessità, il commissario provvede direttamente a sostituire gli assenti;
 - f) accertare che sia garantito da parte della Società Organizzatrice che le sia state predisposte tutte le attività connesse per il regolare svolgimento della riunione;
 - g) verificare che i pugili e gli assistenti si presentino sul quadrato e all'angolo nella tenuta prescritta;
 - h) controllare la posizione federale e associativa dei Pugili, degli assistenti, e accertarsi della loro identità personale (il pugile che non risulti in regola o che non sia in grado di farsi identificare, sarà escluso dalle gare);
 - i) controllare i documenti in possesso dei Pugili con licenza straniera (nulla osta tecnico e sanitario della federazione di appartenenza) e verificare l'identità dei Pugili;
 - j) controllare i documenti sanitari e controfirmare il verbale di visita medica;

- k) esercitare le funzioni di commissario al peso o delegare altro ufficiale, designato anch'esso dal competente Comitato o Delegazione Regionale, controfirmando il verbale di controllo al peso;
 - l) controllare, o delegare, nell'attività ordinaria, che il bendaggio e i guantoni vengano calzati prima di salire sul ring. Tale operazione verrà effettuata dal Supervisore, o da suo delegato, in caso di Campionati Italiani;
 - m) siglare i cartellini di punteggio prima di consegnarli ai giudici;
 - n) verificare i cartellini e pronunciare il verdetto per gli incontri terminati ai punti;
 - o) rendere noti al pubblico tutti i verdetti a mezzo dell'annunciatore e dare tutte le altre opportune comunicazioni;
 - p) ordinare la sospensione o il rinvio della riunione per cause di forza maggiore nei casi previsti dall'art. 41;
 - q) accertarsi che il medico di servizio abbia controllato che gli arbitri tenuti all'obbligo delle lenti a contatto ne facciano effettivamente uso;
5. Il Commissario di Riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante lo svolgimento della riunione. In caso di necessità, può farsi temporaneamente sostituire da altro ufficiale federale idoneo.
 6. Non deve esercitare le funzioni di arbitro o di giudice.
 7. Al termine della riunione, il Commissario di Riunione provvede a redigere un circostanziato referto nel quale dovrà riportare l'esito degli incontri, i nomi degli ufficiali di servizio, le irregolarità eventualmente constatate e tutte le altre osservazioni che possono essere utili. Il Commissario di Riunione, al termine di ciascuna riunione, dovrà trasmettere tempestivamente il predetto referto alla FPI, che provvederà a propria volta ad inoltrare i risultati al Settore Pro.
 8. Al referto saranno allegati i cartellini di punteggio e tutti i verbali redatti.

Art. 41 – Sospensione delle riunioni e interruzione degli incontri per cause di forza maggiore

1. Nel caso che una riunione, per sopravvenute circostanze di forza maggiore, non possa proseguire, il Commissario di Riunione ne darà comunicazione al pubblico tramite l'annunciatore, indicandone succintamente le ragioni. Analogo provvedimento nel caso in cui la riunione debba essere temporaneamente sospesa.
2. Qualora, dovendo sospendere una riunione, si renda necessario interrompere un incontro in corso, il Commissario di Riunione ordinerà al cronometrista di dare il segnale di arresto con il gong.
3. Qualora l'incontro interrotto non possa riprendere entro cinque minuti, il Commissario di Riunione farà proclamare il «no-decision». In caso di Titoli Italiani fino alla quarta ripresa inclusa il verdetto sarà di «no-decision»; dalla quinta ripresa in poi il verdetto sarà assegnato ai punti. Il punteggio verrà attribuito anche alla ripresa interrotta.
4. Analogo procedimento è adottato nel caso che l'incontro debba essere interrotto per cause inerenti al funzionamento della giuria e del servizio arbitrale.

Art. 42 – Gli Arbitri e i Giudici – Obblighi

1. Gli Arbitri e i Giudici designati devono trovarsi sul luogo della manifestazione almeno un'ora prima dell'inizio.
2. L'Arbitro, finché non sale sul quadrato per la direzione dell'incontro assegnatogli, è alle dirette dipendenze del Commissario di Riunione e non ha la facoltà di allontanarsi senza averne avuto autorizzazione.
3. L'Arbitro e i giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono autonomi.
4. Il Commissario di Riunione ha tuttavia la facoltà, negli intervalli, di richiamarli al rispetto delle norme federali per ciò che possa riguardare il contegno in pubblico.

5. Sia per l'arbitro che per i giudici è obbligatorio indossare la prescritta divisa che consiste in camicia bianca con maniche corte o lunghe, munita sul petto a sinistra del distintivo federale, cravatta a farfalla nera, pantaloni neri, scarpe e calzini neri.

Art. 43 – Il Medico di Servizio

1. Il Medico di Servizio per le riunioni di pugilato pro sarà designato dal Medico Fiduciario Regionale o, in caso di incontri con titolo in palio, dalla Commissione Medica Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Sanitario.
2. I compiti e le attribuzioni del medico di servizio alle riunioni sono fissati dal Regolamento Sanitario.

Art. 44 – Il Cronometrista - Obblighi

1. Il cronometrista, tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi, prende il posto al tavolo del Commissario di Riunione.
2. Egli deve:
 - a) regolare il numero e la durata delle riprese e degli intervalli fra una ripresa e l'altra;
 - b) ordinare all'annunciatore di sgombrare il quadrato, dieci secondi prima dell'inizio di ciascuna ripresa, con l'ordine «fuori i secondi»;
 - c) segnalare con tre segnali acustici che mancano 10 secondi alla fine della ripresa;
 - d) sancire l'inizio e la fine di ciascuna ripresa con il suonare del gong. Qualora il termine di una ripresa coincida con l'effettuazione di un conteggio da parte dell'arbitro, il gong non deve essere suonato. Il gong viene fatto suonare solo qualora l'arbitro, finito il conteggio, decida di far riprendere l'incontro con l'ordine di «boxe»;
 - e) fermare il cronometro all'ordine di «time» seguito dal gesto del dito indice puntato sul palmo della mano opposta;
 - f) in caso di conteggio, alzandosi in piedi, numerare chiaramente con le dita o tramite microfono, il trascorrere dei secondi affinché l'Arbitro possa averne nozione ai fini del conteggio;
 - g) registrare l'esatta durata della ripresa qualora l'incontro finisca, per qualsiasi ragione, prima del termine previsto, dandone notizia al Commissario di Riunione.

Art. 45 – Cutman

1. Il Cutman è una figura riconosciuta dalla F.P.I. e dalle Sigle Internazionali, con specifica competenza nella prevenzione e nel trattamento delle ferite subite dai pugili durante il combattimento.
2. La qualifica di Cutman in Italia si acquisisce in seguito alla partecipazione con esito positivo allo specifico corso organizzato dalla FPI.
3. Il Cutman può assistere i pugili pro all'angolo, nel rispetto dell'art. 63 del presente Regolamento.

TITOLO VI - Riunioni di pugilato

Capo 1

Delle riunioni di pugilato

Art. 46 – Autorizzazioni per lo svolgimento di riunioni pugilistiche

1. Le autorizzazioni ad effettuare riunioni e l'approvazione dei programmi, sono di competenza del Comitato Regionale FPI competente per territorio e possono essere rilasciate solo alla Società organizzatrice regolarmente affiliata che dispone di locale idoneo e che sia in possesso dei requisiti prescritti.
2. Debbono, invece, essere richiesti alla FPI direttamente dalla Società organizzatrice, e informando contemporaneamente il Comitato Regionale FPI competente per territorio, i nulla-osta tecnici per gli incontri tra pugili italiani e stranieri, tra pugili con licenza straniera e tra pugili con licenza italiana. Per ogni incontro dovrà essere pagata la relativa tassa gare a favore della FPI entro e non oltre 2 (due) giorni dalla manifestazione.
3. Per il rilascio di nulla osta tecnici di cui al comma 2, per i quali non sia sufficientemente chiara la determinazione del ranking di riferimento, sarà richiesto parere tecnico motivato ad apposita commissione della FPI.

Art. 47 – Condizioni per l'espletamento di riunioni pugilistiche

1. Ai fini dell'approvazione, la Società organizzatrice è tenuta a comunicare al Comitato Regionale FPI competente per territorio, almeno sette giorni prima della data di effettuazione, il programma della riunione. Per ottenere l'autorizzazione è indispensabile che dal luogo della riunione sia raggiungibile un Centro di Neurochirurgia effettivamente operante nel termine massimo di un'ora e che ciò risulti espressamente dichiarato per iscritto dal richiedente l'autorizzazione stessa; ove ciò non sia possibile, le riunioni potranno essere autorizzate purché l'organizzatore dichiari per iscritto di mettere a disposizione oltre all'Ambulanza un presidio mobile di rianimazione con personale medico (rianimatore) e paramedico. In mancanza di tale presidio la riunione non potrà avere luogo. Per quanto riguarda i pugili stranieri, questi devono esibire al Commissario di Riunione il nulla-osta tecnico e sanitario della Federazione di appartenenza e la tessera di Pugile Pro o "equivalente".

Art. 48 – Deposito ingaggio dei Pugili Pro

1. La Società Organizzatrice, per i Titoli o Campionati Internazionali, è obbligata a depositare il titolo di pagamento relativo all'ingaggio dei pugili al termine delle operazioni di peso al Supervisore designato dalle sigle riconosciute dalla FPI.
2. Tali indennità dovranno essere liquidate ai Pugili e, nel caso, alla ASD/SSD di appartenenza, al termine dell'incontro, previo rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento ed in ogni caso entro le 24 (ventiquattro) ore dal termine dell'incontro, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Nel caso in cui una Società organizzatrice non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, alla stessa non sarà consentito organizzare altre riunioni fino al puntuale adempimento di quanto precede.

Art. 49 – Nulla-osta tecnici - Sostituzioni

1. Le eventuali sostituzioni dell'ultima ora per incontri tra Pugili con licenza italiana - regolarmente tesserati e in regola con le visite mediche - debbono essere autorizzate dalla FPI.

Art. 50 – Concomitanza di riunioni

1. In caso di concomitanza nella richiesta di data, in sede regionale, da parte di più Società, la preferenza va alla Società che deve organizzare incontri di semifinali per il titolo italiano o combattimenti per detto titolo, o eliminatorie provinciali o regionali o Tornei Nazionali. In diversa ipotesi la preferenza va alla Società che ha avanzato per prima la richiesta.

Art. 51 – Mancata effettuazione degli incontri – Effetti

1. Ove per caso fortuito o di forza maggiore non si effettui il «match-clou» e la Società organizzatrice fosse costretta a rimborsare il costo del biglietto agli spettatori, la riunione dovrà essere rinviata a nuova data, mantenendo immutati i contenuti economici dell'accordo.
2. Viceversa, ove la Società organizzatrice non dovesse rimborsare il costo del biglietto, dovrà mantenere fede agli impegni di natura economica assunti in relazione all'organizzazione.
3. La Società organizzatrice che, nel corso di un anno, si rende inadempiente per tre volte, anche non consecutive, deve rispondere davanti alla Commissione Vertenze Economiche di cui all'art. 30 dello Statuto fatte salve le competenze della giustizia sportiva federale.

TITOLO VII - L'attività agonistica

Capo I

Delle categorie di peso

Art. 52 – Categorie di peso 1

1. I limiti delle categorie di peso per gli uomini sono i seguenti:

mosca	fino a kg. 50,802
gallo	» » 53,525
supergallo	» » 55,338
piuma	» » 57,152
superpiuma	» » 58,967
leggeri	» » 61,237
superleggeri	» » 63,503
welter	» » 66,678
superwelter	» » 69,853
medi	» » 72,574
supermedi	» » 76,205
medio-massimi	» » 79,378
massimi leggeri	» » 90,719
massimi	oltre kg. 90,719

2. I limiti delle categorie di peso per le donne sono i seguenti:

paglia.....	fino a Kg. 47,627
minimosca.....	» » 48,998
mosca.....	» » 50,802
supermosca.....	» » 52,163
gallo.....	» » 53,525
supergallo.....	» » 55,338
piuma.....	» » 57,152
superpiuma.....	» » 58,967
leggeri.....	» » 61,237
superleggeri.....	» » 63,503
welter.....	» » 66,678
superwelter.....	» » 69,853
medi.....	» » 72,574
supermedi.....	» » 76,205
mediomassimi.....	» » 79,378
massimi leggeri.....	» » 90,719
massimi.....	oltre Kg. 90,719

Art. 53 – Visita pre-gara

1. Prima di ogni incontro i pugili debbono essere sottoposti a visita medica secondo le normative del Regolamento sanitario e le leggi in vigore.

Art. 54 – Controllo del peso

1. Il peso deve essere effettuato almeno 2 ore e mai oltre le 48 36 ore prima dell'incontro.
2. Per quanto riguarda gli incontri titolati vale la norma di cui all'art. 94.
3. Le relative modalità sono applicate dal Commissario di Riunione.

Art. 55 – Operazioni di peso

1. È compito del Commissario di Riunione verificare l'esattezza della bilancia o della bilancia elettronica e procedere alle operazioni di controllo. Il pugile uomo deve pesarsi a corpo nudo, preferibilmente con gli slip. La pugile donna deve pesarsi in tenuta di gara (pantaloncini e maglietta o top), ad eccezione di scarpe e protezioni (viene considerata una tolleranza di peso di 500 grammi). Qualora sorpassi il limite di peso, il/la pugile è autorizzato/a a pesarsi una seconda volta, al massimo, un'ora dopo la prima pesatura.

Capo II

Superamento del peso – penali.

Art. 56 – Superamento limiti del peso

1. I pugili sono tenuti a rispettare i limiti di peso stabiliti nel contratto d'ingaggio. In assenza di statuizione, il limite massimo di peso si intende corrispondere a quello della categoria in cui i pugili sono classificati, con una tolleranza massima di 1 chilo.
2. Quando uno dei pugili supera il limite di cui sopra, l'avversario può ricusare l'incontro. Le parti hanno tuttavia facoltà di addivenire ad un accordo che sarà ricevuto a verbale dal Commissario di Riunione.
3. Ove entrambi i Pugili superino il limite stabilito, nessuna delle due Società interessate ha facoltà di ricusare l'incontro. Nell'uno e nell'altro caso deve comunque essere rispettata la norma di cui all'art. 68 comma 1 a) del presente Regolamento.

Art. 57 – Penale per superamento limiti al peso

1. Quando tra le parti sia convenuta l'applicazione di una penale per superamento di peso, il pugile che eccede il limite stabilito è tenuto a corrispondere all'avversario la somma pattuita e quest'ultimo non ha facoltà di ricusare l'incontro. La Società organizzatrice ha titolo per ottenere il risarcimento dei danni dalla parte inadempiente, quantificabile sulla base delle spese sostenute per l'allestimento dell'incontro.

Art. 58 – Superamento limiti di peso tollerato

1. Quando è prevista una penale per il superamento del peso, ma è altresì stabilito un limite all'eccedenza, se anche questo limite è superato, tornano applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 57.

Art. 59 – Penale per mancata effettuazione del combattimento per forfait al peso

1. Il Pugile che incorre nel forfait di peso, tale da non consentire l'effettuazione dell'incontro, è tenuto al risarcimento del danno sopportato dalla Società organizzatrice.

Art. 60 – Procedimenti disciplinari in caso di forfait e superamento di peso

1. Il Pugile che incorre in forfait o superamento di peso è passibile di procedimenti disciplinari, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli 58, 59, 60.

Capo III

Mancata disputa dell'incontro

Art. 61 – Rifiuto a disputare l'incontro - Provvedimenti conseguenti - Caso di malattia o di forza maggiore

1. Se un Pugile, per qualsiasi motivo, non assolve gli obblighi sottoscritti circa l'effettuazione dell'incontro viene sospeso dall'attività agonistica per la durata minima di 30 giorni fino ad un massimo di due anni, salvo procedimento disciplinare che preveda altre diverse sanzioni a seguito di deferimento del pugile e del suo procuratore ai competenti organi di giustizia.
2. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, di un Pugile in tenuta da gara sul quadrato chiamato dall'Annunciatore e trascorsi tre minuti dal suono del gong, determina la vittoria dell'avversario in base all'art. 82, comma primo, lettera k).
3. Qualora la mancata effettuazione dell'incontro dipenda da comprovata malattia o da infortunio del pugile, onde consentirgli di effettuare i necessari allenamenti, questi non potrà sostenere alcun incontro per tutto il periodo di convalescenza. Detto periodo verrà indicato da apposito certificato medico che il Pugile dovrà rimettere alla Segreteria della FPI, e comunque, non dovrà essere inferiore a trenta giorni dalla data della mancata effettuazione dell'incontro.
4. La Commissione Medica Federale potrà convocare il pugile malato/infortunato per gli opportuni accertamenti.

TITOLO VIII - Incontri di pugilato e le sue regole

Capo I

Contegno dei pugili – tenute di gara

Art. 62 – Contegno e comportamento verso l'arbitro durante il match

1. Il pugile è tenuto al massimo rispetto verso il Commissario di Riunione, l'arbitro e tutti gli altri ufficiali di gara.
2. Deve astenersi da commenti e discussioni, osservando sempre le regole del più corretto comportamento, anche nei riguardi degli spettatori.
3. Durante lo svolgimento delle riprese deve osservare il silenzio più assoluto, essendogli solo consentito, ove intenda desistere dal combattimento, di pronunciare la parola «abbandono» e durante gli intervalli conferire a bassa voce con i secondi. Per nessuna ragione può interpellare l'arbitro. Deve eseguire con prontezza gli ordini impartiti dallo stesso e ascoltare le sue osservazioni.
4. Deve avere contegno cavalleresco nei confronti dell'avversario e dei suoi secondi, astenendosi da qualsiasi gesto o parola che possano comunque apparire irrispettosi.
5. Invitato dall'arbitro, immediatamente prima dell'inizio dell'incontro e subito dopo la proclamazione del verdetto, deve stringere la mano all'avversario.
6. Il pugile ha la facoltà di abbandonare l'incontro nel caso in cui non sia in grado di continuare, a meno che l'arbitro non lo stia contando.
7. Per manifestare tale volontà, deve:
 - a) alzare il braccio e desistere dalla gara;
 - b) pronunciare chiaramente la parola «abbandono»;
 - c) voltare le spalle all'avversario e dirigersi verso il proprio angolo;
 - d) non riprendere l'incontro, al suono del gong, dopo l'intervallo.
8. Quando un pugile viene contato, l'avversario deve immediatamente raggiungere l'angolo neutro indicato dall'arbitro e restarci fino all'eventuale ordine di «boxe».
9. I pugili devono presentarsi sul quadrato in perfetta tenuta di gara e con il corpo ben deterso. È vietata, anche negli intervalli, l'applicazione di sostanze oleose o simili che possano, comunque, disturbare o danneggiare l'avversario. È consentito, a discrezione dell'arbitro, l'utilizzo di una moderata quantità di vasellina sul corpo e sul volto del pugile.
10. I pugili debbono calzare i guanti sopra un bendaggio.
11. I pugili uomini devono indossare i seguenti indumenti:
 - a) Calzoncini a mezza coscia (sono esclusi quelli di tessuto a maglia);
 - b) Cintura protettiva, indossata sotto i pantaloncini. Una cintura di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo del pugile;
 - c) Calzini;
 - d) Calzature leggere senza punta rinforzata, senza ganci, con suola morbida;
 - e) Paradenti. Un paradenti di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo del pugile;
12. Le pugili donne devono indossare i seguenti indumenti:
 - a) Calzoncini a mezza coscia (sono esclusi quelli di tessuto a maglia o gonne);
 - b) Maglietta a maniche corte o "top" aderente;
 - c) Corsetto protettivo per il seno, indossato sotto la maglietta o il top; un corsetto protettivo di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo della pugile;
 - d) Cintura di protezione pelvica, indossata sotto i pantaloncini. Una cintura di protezione pelvica di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo della pugile;
 - e) Calzini;

- f) Calzature leggere senza punta rinforzata, senza ganci, con suola morbida;
 - g) Paradenti. Un paradenti di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo della pugile.
13. In occasione di Campionati Italiani, i contendenti non possono indossare calzoncini dello stesso colore. Pertanto, devono obbligatoriamente portarne uno di riserva di colore diverso.
 14. Non è ammesso alla gara il pugile sprovvisto del paradenti o di altre protezioni.
 15. Non è consentito, di norma, al pugile portare la barba e/o baffi salvo autorizzazione dell'arbitro secondo le indicazioni delle Sigle internazionali.
 16. Non è consentito al pugile uomo o donna di indossare orecchini, piercing o forcine/fermagli per i capelli, che saranno eventualmente fermati con elastici. È vietato, inoltre, l'uso di make-up durante l'incontro.

Art. 63 – Assistenti all'angolo

1. E' fatto obbligo al pugile tesserato di avere almeno un assistente appartenente alla categoria dei Tecnici Sportivi.
2. Fermo quanto previsto al precedente art. 31, è consentito assistere un Pugile all'angolo solamente ai tesserati FPI, nel numero massimo di 4 (quattro) e che abbiano la qualifica di:
 - a. Maestro;
 - b. Tecnico Sportivo;
 - c. Procuratore sportivo del pugile;
 - d. Cutman riconosciuto dalla FPI.
3. Sarà consentito solamente a due degli assistenti di salire sul ring e solo ad uno dei due di entrare nel quadrato durante il minuto di intervallo. Quest'ultimo sarà indicato come "secondo principale". Sarà compito delle parti interessate indicare all'arbitro chi rivestirà tali ruoli.
4. Solo il "secondo principale" è autorizzato a richiamare l'attenzione dell'arbitro per porre fine all'incontro.

Art. 64 – Scorrettezze

1. Colpi proibiti. È vietato, e costituisce colpo proibito:
 - a) colpire con il palmo, con il polso, con il taglio della mano;
 - b) colpire con la testa, con la spalla, con l'avambraccio, con il gomito;
 - c) portare colpi, facendo prima compiere al corpo un giro su se stesso;
 - d) colpire di manrovescio (dorso della mano);
 - e) colpire di striscio e danneggiare comunque l'avversario;
 - f) colpire l'avversario a «terra» o «considerato a terra» dall'arbitro;
 - g) colpire al di sotto della cintura, alla nuca, alle spalle e alle reni.
2. Non costituisce «colpo proibito»: il colpo regolarmente portato che colpisca una parte del corpo non ammessa per azione o colpa dell'avversario.
3. Non sono proibiti i colpi vibrati sulle braccia e sugli avambracci, ma essi non sono validi ai fini del punteggio.
4. Falli. È vietato e costituisce fallo:
 - a) tenere, e cioè: avvincere o stringere l'avversario, trattenerlo, trattenergli le braccia o il pugno, lottare, «legare»; passare il braccio sotto quello dell'avversario e, comunque, ostacolarne l'azione;
 - b) spingere, e cioè: dare comunque spinte all'avversario, spingergli indietro la testa con la mano, con l'avambraccio, col gomito, gravargli sopra con il peso del proprio corpo;
 - c) adottare una condotta di gara pericolosa o sleale come: portare la testa in avanti in modo che l'avversario possa esserne danneggiato; schivare con la testa in avanti abbassandosi al di sotto della cintura dell'avversario; mettergli la testa, nei corpo a corpo, sotto il mento o il viso; mettergli le mani sul viso; pestare il piede dell'avversario; fare sgambetti;
 - d) utilizzare indebitamente le corde, abbandonarsi volontariamente su di esse col peso del proprio corpo, servirsene per prendere slancio, appoggiarvi la mano o il braccio;
 - e) cercare di trarre in inganno l'arbitro, simulando situazioni non corrispondenti all'accaduto;

- f) adottare una condotta di gara non agonistica, come: volgere le spalle all'avversario, persistere nella difesa passiva; assumere atteggiamento offensivo e irrispettoso nei confronti dell'avversario;
 - g) non ottemperare prontamente agli ordini dell'arbitro.
5. Non compie «fallo» il pugile spinto dalla necessità di difendersi da un colpo proibito o dall'azione fallosa dell'avversario.
 6. Falli e colpi proibiti insieme. È vietato e costituisce fallo e colpo proibito insieme:
 - a) tenere l'avversario e colpirlo;
 - b) spingere l'avversario e colpirlo;
 - c) prendere lo slancio dalle corde, tenere una mano sulle corde e poi colpire; d) tenere la mano sul viso dell'avversario e colpire;
 - d) non ottemperare agli ordini «break», «stop», «time» e colpire; non attenersi al segnale del gong che indica la fine della ripresa e colpire.
 - e) La gravità del colpo proibito e del fallo è in relazione: all'entità del danno effettivamente causato all'avversario o del pericolo corso; all'intenzionalità di nuocere all'avversario o di trarre in inganno l'arbitro.
 7. Tenuta reciproca. Quando contemporaneamente ciascuno dei pugili «tiene» l'avversario, si verifica la tenuta reciproca e l'arbitro deve intervenire prontamente ordinando il «break» e facendo scrupolosamente osservare il conseguente passo indietro ad entrambi i pugili.

Capo II

Guantoni e bendaggio

Art. 65 – I guantoni

1. Sono in pelle morbida e liscia, con imbottitura uniformemente distribuita sul dorso e con il pollice fissato al corpo principale del guantone. La superficie regolamentare con cui deve essere portato il colpo deve essere preferibilmente distinta da un colore diverso. Devono essere ben assicurati alla mano mediante apposite stringhe, saldamente annodate sotto al polso sulla parte esterna al guantone stesso e fissate da almeno un giro di nastro adesivo.
2. In tutte le manifestazioni pugilistiche pro nazionali, il controllo sulla regolarità dei guantoni compete al Commissario di Riunione, che a suo insindacabile giudizio ne ordina la sostituzione quando questi risultino inidonei o irregolari.

Art. 66 – Peso guantoni – Lunghezza bendaggi

1. Per i Pugili uomini, il peso dei guantoni è il seguente:
 - a) per le categorie fino ai welter compresa, di grammi 227 (8 once), dei quali 114 grammi (4 once) per rivestimento di pelle, fodere ed imbottitura;
 - b) per le categorie dai pesi superwelter ai pesi massimi, di grammi 284 (10 once), dei quali 142 grammi (5 once) per rivestimento di pelle, fodere ed imbottitura.
2. Per le Pugili donne, il peso dei guantoni è di grammi 284 (10 once), dei quali 142 grammi (5 once) per rivestimento di pelle, fodere ed imbottitura per tutte le categorie di peso.
3. La lunghezza massima del bendaggio è di metri 15 e larghezza di cm. 5 o 7. Per gli appartenenti alle categorie mediomassimi, massimi leggeri e massimi, è consentita una lunghezza di metri 20. È consentita anche l'applicazione di una striscia di tessuto adesivo in gommato da un solo lato, che deve essere applicato ben disteso, senza alcuna ripiegatura.
4. Tale striscia di tessuto adesivo deve essere lunga come il bendaggio e larga cm. 2,5 e deve in ogni caso lasciare scoperte le nocche della mano.
5. Per gli incontri di Campionato, i guantoni debbono essere sempre nuovi.

6. Il Commissario di Riunione ha sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare la sostituzione dei guanti quando questi risultino inidonei o irregolari.

Capo III

Norme tecniche relative agli incontri - distanza degli incontri

Art. 67 – Distanza incontri e durata delle riprese

1. La distanza degli incontri per i pugili uomini può essere prevista in 4-6-8-10 e 12 riprese della durata di tre minuti ciascuna, con un intervallo di un minuto tra una ripresa e la successiva.
 - 1.1. I pugili PRO 3^a serie combattono sulla distanza massima di 6 riprese da tre minuti ciascuna.
 - 1.2. I pugili PRO 2^a serie combattono sulla distanza massima di 8 riprese da tre minuti ciascuna.
 - 1.3. I pugili PRO 1^a serie combattono sulla distanza massima di 12 riprese da tre minuti ciascuna.
2. La distanza degli incontri per le pugili donne può essere prevista in 4-6-8 e 10 riprese della durata di due minuti ciascuna, con un intervallo di un minuto tra una ripresa e la successiva.

Art. 68 – Incontri vietati

1. Sono vietati gli incontri tra:
 - a) Pugili la cui differenza di peso sia superiore a quella che intercorre tra il limite massimo e quello minimo della categoria in cui rientra il pugile di peso minore. Per tutti i combattimenti titolati, dovranno essere rispettati i limiti di peso;
 - b) Pugili PRO uomini e pugili PRO donne;
 - c) Pugili PRO 3^a serie e pugili PRO 1^a serie;
 - d) Pugili PRO 2^a serie e Campioni d'Italia, d'Europa e del Mondo in carica;
 - e) Pugili con licenza FPI e pugili con licenza straniera che abbiano superato il quarantesimo anno di età e che non abbiano disputato almeno un incontro nell'arco dei dodici mesi precedenti.

Art. 69 – Manifestazioni pugilistiche miste organizzate da ASD

1. Le ASD/SSD AOB affiliate alla FPI possono organizzare riunioni miste comprendenti ognuna un massimo di 4 (quattro) incontri tra Pugili Pro che non prevedano titoli in palio.
Nel caso vengano ottemperate le prescrizioni previste per le Società organizzatrici, le stesse ASD/SSD AOB potranno essere autorizzate ad organizzare i soli titoli italiani.

Art. 70 – Manifestazioni pugilistiche miste organizzate da Società Organizzatrici Pro

1. Le Società Organizzatrici possono organizzare manifestazioni pugilistiche cui prendano parte contestualmente Pugili Pro e pugili AOB.

Art. 71 – Autorizzazioni tecniche

1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 69, tutti i Pugili tesserati alla FPI che vogliano incontrare un pugile con licenza straniera, in Italia o all'estero, devono ottenere l'autorizzazione della FPI. Anche gli incontri in Italia tra pugili con licenza straniera devono ottenere la medesima autorizzazione.
2. Per quanto riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, la richiesta di autorizzazione per incontri tra pugili tesserati FPI, tra pugili tesserati FPI e pugili con licenza straniera e tra pugili con licenza straniera dovrà essere inoltrata dalla Società organizzatrice alla FPI, corredata del nulla osta tecnico e sanitario della

- federazione di appartenenza del pugile con licenza straniera, almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento, dandone contemporaneamente comunicazione al Comitato Regionale competente per territorio.
3. Eventuali sostituzioni potranno essere autorizzate non oltre 3 (tre) giorni prima dell'evento.

Art. 72 – Divieto di autorizzazione per combattimento all'estero

1. La FPI non concederà la propria autorizzazione per sostenere un incontro all'estero a quel Pugile che, sempre all'estero, sia stato sconfitto due volte consecutive prima del limite, eccezion fatta per i verdetti di squalifica o ferita (KOTC).
2. Detta autorizzazione potrà essere nuovamente richiesta soltanto dopo un periodo minimo di un anno dalla data della seconda sconfitta, purché nel frattempo, il pugile abbia svolto attività, in Italia, tecnicamente ritenuta valida.

Capo IV

Disposizioni sanitarie

Art. 73 – Disposizioni sanitarie per i pugili

1. Per poter svolgere attività sportiva, il pugile Pro, oltre alle disposizioni previste dal Regolamento del Settore Sanitario FPI, dovrà rispettare le disposizioni sulla tutela sanitaria dettate dalla vigente normativa in materia.

TITOLO IX - La direzione degli incontri e i verdetti

Capo

I Compiti e poteri dell'arbitro

Art. 74 – Scopo primario

1. Il dovere principale dell'arbitro è quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica degli atleti.

Art. 75 – Compiti dell'arbitro

1. L'arbitro presta servizio sul ring. Egli ha il compito di:
 - a) vigilare che le regole e la lealtà di gara siano strettamente osservate;
 - b) controllare i guanti e l'abbigliamento;
 - c) individuare l'assistente all'angolo autorizzato ad entrare nel ring («secondo principale») durante il minuto di intervallo;
 - d) mantenere il controllo della competizione in tutte le sue fasi;
 - e) evitare che i pugili in condizioni di inferiorità ricevano colpi;
 - f) usare, durante lo svolgimento dell'incontro, i seguenti ordini: • «stop» per dare l'ordine ai pugili di interrompere l'incontro, effettuando un passo indietro; • «break» per ordinare ai pugili di separarsi, effettuando un passo indietro; • «boxe» per dare l'ordine ai pugili di iniziare o riprendere la gara. Gli ordini «boxe» e «stop» devono essere impartiti anche rispettivamente, all'inizio della prima ripresa e al termine dell'ultima. • «time» per ordinare al cronometrista di fermare l'incontro sino al ripristino della situazione e riprendere con l'ordine «boxe» la gara.
2. Durante l'incontro egli deve muoversi naturalmente, mantenendo il controllo visivo delle azioni, non ostacolando il movimento dei pugili e la visuale degli spettatori. Non deve, per nessuna ragione, passare tra i due contendenti. Può svolgere una moderata azione per separare i due atleti all'ordine di «break» o «stop».
 - a) raccogliere, alla fine dell'incontro, i cartellini di punteggio dei giudici e consegnarli al Commissario di Riunione;
 - b) comunicare il verdetto al Commissario di Riunione e successivamente ai giudici, quando un incontro ha termine prima del limite;
 - c) indicare il vincitore, per mezzo dell'alzata del braccio del pugile, al momento dell'annuncio del verdetto.

Art. 76 – Poteri dell'arbitro

1. L'arbitro ha il potere di:
 - a) porre fine all'incontro ogni qualvolta ritenga che uno dei due pugili si trovi in stato di evidente inferiorità fisica o tecnica e non lo ritenga in grado di continuare l'incontro;
 - b) porre fine all'incontro ogni qualvolta un pugile, (od entrambi) abbia riportato una ferita od un infortunio e non lo ritenga in grado di continuare l'incontro. Nell'eventualità, può interpellare il medico il cui parere sarà vincolante per la decisione arbitrale e dovrà essere riportato sul referto di riunione. Qualora ne ravveda la necessità, il medico potrà andare a visionare un pugile in difficoltà, al proprio angolo, durante il minuto di intervallo tra le riprese, ed eventualmente rendere edotto l'arbitro delle condizioni cliniche dell'atleta.
 - c) porre fine all'incontro in qualsiasi momento, quando un pugile (od entrambi) non difenda lealmente le sue possibilità;

- d) interrompere l'incontro per ammonire, richiamare o squalificare un pugile che non rispetti le regole della gara;
 - e) interrompere l'incontro per ammonire o allontanare dall'angolo il secondo che non mantenga un comportamento regolamentare;
 - f) interrompere l'incontro qualora si verifichi un inconveniente nella tenuta dei pugili, provvedendo con sollecitudine ad eliminarlo;
 - g) interrompere l'incontro qualora si verifichi irregolarità circa l'assetto del quadrato;
 - h) interpretare il Regolamento per quanto esso è applicabile o rilevante alla gara in corso o decidere e prendere misure per qualsiasi circostanza della gara, che non vi sia contemplata.
2. Le interruzioni dell'incontro, da parte dell'arbitro, devono essere tempestive in modo da non arrecare pregiudizio ai pugili.

Art. 77 – Preliminari dell'incontro

1. L'arbitro deve salire per primo sul quadrato e prendere posto all'angolo neutro, che si trova di fronte al tavolo della giuria.
2. Deve accertarsi dell'identità e dell'abbigliamento dei pugili, recandosi agli angoli da loro occupati.
3. Successivamente li chiama al centro del quadrato, invitandoli a stringersi la mano, dopodiché i pugili tornano al proprio angolo. Fa scendere i secondi e, assicuratosi della presenza dei giudici, fa segno al cronometrista che l'incontro può avere inizio.
4. Al suono del gong, con il comando «boxe», dà inizio alla gara.

Art. 78 – Sanzioni durante l'incontro

1. Ammonizione:
 - a) L'ammonizione è un rimprovero verbale con invito a non commettere altre infrazioni
 - b) L'arbitro per procedere all'ammonizione, interrompe l'incontro («stop») e, indicando chiaramente il pugile resosi colpevole, deve evidenziare l'irregolarità commessa con la prescritta mimica.
2. Richiamo ufficiale:
 - a) Il richiamo ufficiale ha lo scopo di penalizzare di un punto quel pugile che, per reiterate o gravi infrazioni, determini questa sanzione.
 - b) L'arbitro per procedere al richiamo ufficiale, interrompe l'incontro («stop») e, indicando chiaramente il pugile colpevole, evidenzia l'irregolarità commessa con la prescritta mimica e rende edotti i giudici di tale decisione, con un gesto appropriato della mano.

Art. 79 – Il conteggio

1. Il conteggio ha lo scopo di dare un tempo di recupero ad un pugile (o ad entrambi) in difficoltà e nel contempo consente all'arbitro di valutare se il pugile contato si trova nelle condizioni di poter riprendere l'incontro.
2. Il conteggio ha la durata minima di otto secondi.
3. L'arbitro, ogni qualvolta ritenga un pugile nelle condizioni di «considerato a terra» e «a terra» (anche quando il pugile non si difende ed è seduto sulle corde), deve interrompere l'incontro iniziando simultaneamente a contare (one, two, ...) e, indicando all'altro pugile l'angolo neutro da occupare, prosegue nel conteggio seguendo la cadenza indicata dal cronometrista, indicando con le dita i secondi contati in modo che il pugile possa avere in ogni caso conoscenza del conteggio.
4. Se l'avversario si allontana dall'angolo neutro indicatogli, l'arbitro interrompe il conteggio e lo riprende solo al momento in cui che il pugile ha ottemperato al suo ordine.
5. L'arbitro, nel caso che ritenga necessario far soccorrere un pugile duramente colpito, interrompe il conteggio in qualsiasi momento, decretando la fine dell'incontro.

6. Qualora il pugile rimanga a terra in stato di incoscienza è consentito solo al medico, chiamato dall'arbitro, di salire sul quadrato a meno che il medico non abbia bisogno di aiuto.
7. Nel caso che un pugile sia stato contato e, alla ripresa dell'incontro (ordine «boxe» dell'arbitro) torni nella condizione di considerato «a terra» senza avere ricevuto nessun colpo, l'arbitro prosegue il conteggio precedentemente interrotto.
8. Quando entrambi i pugili sono nelle condizioni di subire il conteggio, l'arbitro li conta contemporaneamente e se arrivato al dieci, entrambi i pugili non sono nelle condizioni di riprendere l'incontro, viene decretato il verdetto di «No decision».
9. Se invece all'otto, uno dei due pugili è in condizione di riprendere, prosegue il conteggio dell'altro fino al dieci, al che l'incontro si ritiene concluso.
10. In ultimo, se all'otto ritiene entrambi i pugili in condizione di riprendere la gara, ordina il «boxe».
11. Nel caso in cui un pugile cada al di fuori del ring, l'arbitro conta fino a venti (one, two, ...), nel qual tempo il pugile deve rientrare nel quadrato, senza alcun aiuto. In caso contrario viene decretato il verdetto di “fuori combattimento tecnico” (KOT).

Art. 80 – Ripristino tenuta pugili durante l'incontro

1. Ripristino del paracenti: l'arbitro, appena constatata la perdita del paracenti da parte di un pugile, ferma l'incontro («time») e, dopo aver effettuato, ove sussista colpa, l'eventuale ammonizione o richiamo, lo raccoglie, conduce il pugile al proprio angolo, indicando all'altro di recarsi all'angolo neutro, consegna il paracenti al secondo che, dopo averlo lavato, aiuta il pugile a ripristinarne la corretta posizione.
2. Ripristino della cintura protettiva: l'arbitro, constatato l'allentamento o la perdita di detta protezione deve ordinare l'interruzione dell'incontro («time») e condurre il pugile al proprio angolo indicando all'altro di portarsi all'angolo neutro. Deve quindi invitare i secondi a ripristinare la situazione regolamentare, limitatamente a quanto è possibile fare sul quadrato.
3. Ripristino delle lenti a contatto nei pugili con “obbligo di lenti a contatto”: l'arbitro, appena constatata la perdita di una o entrambe le lenti a contatto, ferma l'incontro («time») e conduce il pugile al proprio angolo, indicando all'altro di recarsi all'angolo neutro. Deve quindi invitare i secondi ad aiutare il pugile a ripristinare le lenti, mediante l'utilizzo delle lenti a contatto di riserva. Qualora questo non fosse possibile, sentito il parere del medico di bordo ring, il pugile perde per “intervento medico” (KOTC).
4. In ogni altro caso concernente la tenuta dei pugili, l'arbitro provvede direttamente o con l'aiuto dei secondi a ripristinare la situazione regolamentare con l'ordine di «time».

Art. 81 – Le Giurie

1. Per ogni incontro possono essere designati:
 - a) un arbitro giudice unico;
 - b) un arbitro giudice coadiuvato da due giudici;
 - c) un arbitro senza voto e tre giudici.
2. I giudici dovranno occupare i lati del quadrato non riservati al Commissario di Riunione, al Supervisor e al rappresentante FPI.

Capo II

I verdetti

Art. 82 – I verdetti

1. L'esito di un incontro di pugilato è deciso nei modi che seguono:

- A) Vittoria ai punti (V.P.);
- B) Vittoria Tecnica ai Punti (V.T.P.);
- C) Vittoria per fuori combattimento (V.K.O.);
- D) Vittoria per abbandono (V.ABB.);
- E) Vittoria per fuori combattimento tecnico (V.K.O.T.);
- F) Vittoria per fuori combattimento tecnico per ferita o intervento medico (V.K.O.T.C.);
- G) Vittoria per squalifica dell'avversario (V. SQ.);
- H) Pareggio (N.);
- I) Pareggio Tecnico (N.T.);
- J) No Decision (N.D.);
- K) Vittoria per assenza dell'avversario (V.A.A.).

A) Vittoria ai punti (V.P.)

1. Il verdetto ai punti viene assegnato quando entrambi i pugili hanno portato a termine le riprese previste, tenendo presente il risultato dei cartellini arbitrali.

B) Vittoria Tecnica ai punti (V.T.P.)

1. Vedi art. 83. In caso di Titolo Italiano, dalla quinta ripresa in poi, il verdetto sarà assegnato ai punti. Il punteggio verrà attribuito anche alla ripresa interrotta.

C) Vittoria per fuori combattimento (V.K.O.)

1. Verdetto assegnato a un pugile quando il suo avversario è a terra ed è contato dall'arbitro fino all'out.

D) Vittoria per abbandono (V.ABB.)

1. Un pugile vince per abbandono quando il suo avversario si ritira dalla contesa.
2. Durante il conteggio dell'arbitro il pugile non può abbandonare.

E) Vittoria per fuori combattimento tecnico (V.K.O.T.)

1. Un pugile vince per KOT quando l'arbitro ritiene che l'avversario si trovi in stato di evidente inferiorità e non sia in grado di continuare l'incontro, oppure, caduto al di fuori del ring, non riesca a rientrare esclusivamente con le proprie forze (senza aiuto) entro 20 secondi contati dall'arbitro.

F) Vittoria per fuori combattimento tecnico per ferita (V.K.O.T.C.)

1. Vedi art. 83.

G) Vittoria per squalifica dell'avversario (V.SQ.)

1. Verdetto assegnato a favore di un pugile quando l'arbitro pronuncia la squalifica dell'altro pugile.
2. L'arbitro ha il potere di squalificare uno dei pugili nei seguenti casi:
 - a) quando il pugile non difende lealmente le sue possibilità; (P.SQ.L.) con sequestro della borsa al netto delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
 - b) quando il pugile, precedentemente richiamato o no, si è reso intenzionalmente colpevole di colpi proibiti o di falli di gravità tale da giustificare la sua esclusione dalla gara;
 - c) quando il pugile si è reso colpevole di colpi proibiti o falli che hanno determinato l'arresto dell'incontro;
 - d) quando il pugile abbandona la gara o il suo secondo principale manifesta tale l'intenzione senza giustificato motivo (P.SQ.A.) con sequestro della borsa al netto delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
 - e) dopo due verdetti del tipo SQ.L. - SQ.A. anche non consecutivi, sarà disposto un fermo di sei mesi per il pugile che li ha subiti.

3. Nel caso in cui l'arbitro sia in dubbio circa l'esistenza o la gravità di un colpo proibito, ha facoltà di consultare i giudici e/o il Supervisore (in caso di titolo). Può adottare lo stesso procedimento, se gli risultati dubbiosi che l'abbandono sia o no giustificato. Sarà sempre l'arbitro a prendere la decisione finale.

4. A seguito di un colpo basso, giudicato accidentale dall'arbitro, questi ha la facoltà di assegnare al pugile colpito un massimo di cinque minuti per riprendersi. Se dopo tale periodo il pugile non riprende l'incontro, perde per abbandono.
5. Comunque, sempre a discrezione dell'arbitro, in caso di colpo basso potranno essere detratti dei punti (1 o 2) al pugile che ha commesso tale infrazione, oppure, al ripetersi di tale azione, arrivare al verdetto di squalifica.

H) Pareggio (N)

1. Il verdetto di parità ha luogo quando entrambi i pugili hanno portato a termine le riprese previste e si registra un verdetto di parità di almeno la maggioranza dei giudici, oppure, nel caso di 3 (tre) differenti verdetti.

I) Pareggio Tecnico (N.T.)

1. Vedi art. 83.

J) No decision

1. E' pronunciato il verdetto di "No Decision", nei seguenti casi:
 - a) Quando l'arbitro squalifica entrambi i pugili;
 - b) Quando i pugili sono entrambi nell'impossibilità di proseguire il combattimento per ferita a seguito di colpi regolari e/o accidentali;
 - c) Quando i pugili sono entrambi fuori combattimento;
 - d) Quando il Commissario di Riunione o l'Arbitro è costretto ad arrestare l'incontro per sopravvenute circostanze di forza maggiore nelle manifestazioni ordinarie e nei Titoli Italiani fino alla quarta ripresa inclusa;
 - e) Quando uno, o entrambi i pugili, è fuori combattimento per cause imputabili a difetto di costruzione o di assetto del quadrato o per altro possibile incidente non imputabile all'azione dei due pugili.
 - f) in caso di violazione delle norme sportive antidoping del vincitore.

K) Vittoria per assenza dell'avversario (V.A.A.)

1. Ha luogo quando l'Arbitro constata l'assenza sul ring del pugile in tenuta di gara, dopo che siano trascorsi tre minuti dal suono del gong successivo alla chiamata da parte dell'Annunciatore. Il verdetto si applica da quando un medico specialista in Medicina dello Sport, ovvero un medico abilitato per il bordo ring ed iscritto al Ruolo dei Medici di Pugilato, solo per gli uomini, entro le 36 ore che precedono l'incontro, certifica l'idoneità al combattimento sul Referto del Commissario di Riunione.

Art. 83 – Decisioni in caso di ferita

1. Nei casi di interruzione del match a causa di una ferita o infortunio da parte di uno dei due contendenti, l'arbitro potrà chiamare il medico di servizio ed il suo parere sarà vincolante per la continuazione del match.
2. Casi di ferita per testata:
 - a) In questi casi si ritiene opportuno fare due distinzioni:
 - I. Testata intenzionale: quando una ferita è prodotta da una testata intenzionale e il pugile ferito non è ritenuto dall'arbitro in grado di continuare, il pugile che si è reso colpevole dell'infrazione perderà il match per squalifica. Nel caso in cui il pugile ferito fosse ritenuto in grado di continuare, il pugile che ha dato la testata intenzionale verrà penalizzato di due punti. Tale deduzione di punti dovrà essere chiaramente segnalata dall'arbitro ai giudici e al Commissario di Riunione. Sarà sempre l'arbitro a stabilire se si è trattato di testata intenzionale o meno.
 - II. Testata non intenzionale: quando uno dei due pugili viene ferito da una testata non intenzionale, ritenuta tale dall'arbitro, il pugile non ferito potrà ricevere un punto di deduzione a discrezione dell'arbitro. Tale deduzione dovrà essere chiaramente segnalata dall'arbitro ai giudici, al Supervisore o al Commissario di Riunione.
 - b) Nel caso in cui la ferita si verifica prima del termine della quarta ripresa, e il pugile ferito non è ritenuto in grado di continuare, il verdetto finale sarà di: "pari tecnico".

- c) Se, invece, una ferita è prodotta da una testata non intenzionale oppure (la stessa ferita) viene aggravata nei rounds successivi da colpi ritenuti regolari dopo che la campana ha sancito la fine della quarta ripresa, verrà dichiarato vincitore del match quel pugile che si troverà in vantaggio sui cartellini dei giudici (V.T.P.). Se detta situazione si verifica prima della fine di una ripresa, anche il round che non è terminato verrà conteggiato per consentire una più completa valutazione del match e permettere l'eventuale deduzione di un punto.
- d) Quanto previsto nei suddetti punti a) e b) riguarda gli incontri validi per il titolo nazionale.
- e) Nei casi, invece, di incontri non titolati, la norma riguardante la testata non intenzionale, verrà applicata come segue:
- I. match sulle quattro riprese: pari tecnico prima che la campana suoni la fine della prima ripresa. Successivamente si andrà alla lettura dei cartellini.
 - II. match sulle sei riprese: quanto sopra, prima che la campana suoni la fine della seconda ripresa.
 - III. match sulle otto riprese: quanto sopra, prima che la campana suoni la fine della terza ripresa.
 - IV. match sulle dieci riprese: quanto sopra, prima che la campana sancisca il termine della quarta ripresa.
3. In tutte le situazioni in cui una ferita viene prodotta da colpi ritenuti dall'arbitro regolari, il pugile non ferito risulterà il regolare vincitore del match per K.O.T.C..

Capo III

Redazione dei cartellini – Criteri di Giudizio

Art. 84 – Redazione dei cartellini – Criteri di giudizio

1. Al termine di ogni ripresa, l'arbitro-giudice e/o i giudici provvedono a registrare sul cartellino i punti conseguiti da ciascun pugile, secondo le norme che seguono:
 - a) Vengono assegnati 10 punti al pugile che ha vinto la ripresa.
 - b) Al pugile soccombente viene assegnato un punteggio inferiore, nella misura di:
 - I. 1 punto – se ha perso la ripresa
 - II. 2 punti – se ha perso la ripresa ed è stato contato
 - III. 3 punti – se ha perso la ripresa, è stato contato ed ha subito un notevole numero di colpi.
 - c) Un pugile che subisce un conteggio non può vincere la ripresa e la perde almeno 10/8.
2. Se l'arbitro ha impartito uno o più richiami ufficiali, il punteggio del pugile richiamato, relativo alla ripresa in cui si è verificato va penalizzato di un punto, per ciascun richiamo.
3. I giudici (e l'arbitro quando forma il cartellino) devono indicare sui cartellini «W» allorché vi è un richiamo ufficiale.
4. Quando un pugile subisce un conteggio, l'arbitro-giudice e/o i giudici deve/devono riportare sul cartellino la sigla «K.D.» e «K.D.H.» se il conteggio è stato determinato per colpi alla testa.
5. Controllate le somme, il giudice appone in calce al cartellino, insieme con la propria firma, il nome del vincitore o, altrimenti, l'indicazione di «parità».
6. Il cartellino, di norma, non deve mai essere corretto. Nel caso che un giudice incorra in un errore e se ne accorga, deve circoscrivere il punteggio errato e porre la correzione controfirmata a fianco.

Art. 85 – Controllo dei cartellini

1. Al termine dell'incontro, l'arbitro provvede a ritirare i cartellini dai singoli giudici e li consegna al Commissario di Riunione; questi procede subito alla loro verifica e se rileva degli errori e/o delle incompletezze deve riportarle sul retro del cartellino, chiedendo all'Arbitro Giudice interessato di apporre data e firma per presa visione, dandone comunicazione al CESAG.

Art. 86 – Proclamazione del verdetto

1. Il verdetto è proclamato dal Commissario di Riunione che, tramite l'annunciatore, darà lettura dei cartellini, in occasione di incontri di campionato.

Art. 87 – Reclami avverso i verdetti

1. A seguito di presunto errore tecnico è possibile avanzare dalle parti interessate apposito reclamo. La richiesta di reclamo deve essere presentata dal Procuratore del Pugile Pro o dal Tecnico del Pugile Pro al Commissario di Riunione, entro 30 minuti dalla proclamazione del verdetto. Entro tre giorni dall'incontro il suddetto procuratore o tecnico sportivo deve inviare alla FPI il reclamo ufficiale unitamente alla tassa di segreteria stabilita annualmente dal Consiglio Federale FPI. In caso di accoglimento del ricorso, gli verrà restituita una quota pari al 50% della tassa versata.
2. Il Commissario di Riunione deve inoltrare alla Segreteria Generale della FPI entro due giorni dall'incontro, la richiesta di reclamo. Il Segretario Generale, dopo aver ricevuto la suddetta richiesta, il reclamo ufficiale e il versamento della tassa, lo sottoporrà al giudizio della Commissione Tecnica per i reclami.
3. La Commissione Tecnica per i reclami è composta da Coordinatore del Settore PRO, dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi e dal Coordinatore del Settore Arbitri/Giudici che siano "terzi" rispetto alle parti.
4. Il giudizio, una volta emesso, è inappellabile.
5. In caso di accoglimento del reclamo da parte della suddetta Commissione Tecnica il verdetto verrà commutato in "no decision".

TITOLO X - I Titoli Italiani ed Internazionali

Capo I

Posta in palio del titolo

Art. 88 – Posta in palio del Titolo Italiano

1. La FPI si impegna ad offrire ai pugili di prima serie ritenuti idonei la possibilità di combattere per il titolo nazionale. Ciò al fine di garantire un'adeguata attività e, al tempo stesso, evitare che il titolo italiano possa subire un periodo di ingiustificata inattività.
2. Per la disputa del Titolo italiano bisogna essere classificato 1^a serie ed ottenere il N.O. tecnico dal Comitato Tecnico Pro.
3. Il titolo di Campione d'Italia, in ciascuna categoria di peso, dovrà essere messo in palio tra il detentore e l'occupante la posizione di classifica del Settore PRO immediatamente successiva, ad esclusione di:
 - a) Campioni o sfidanti dei titoli del Mondo, d'Europa, o di titoli minori delle sigle riconosciute. Qualora il detentore o lo sfidante decida per la disputa del titolo italiano deve rinunciare alla qualifica di campione o di sfidante;
 - b) Pugili non in regola con il tesseramento FPI (dopo la data del 31 marzo di ogni anno);
 - c) Pugili che provengono da un qualsiasi verdetto di sconfitta nell'ultimo incontro disputato per il titolo italiano, nella categoria di peso di riferimento, ad esclusione di eventuali errori tecnici. Pertanto, prima della designazione a sfidanti ufficiali e/o co-sfidanti, i pugili ritenuti idonei, dovranno attendere che l'incontro per il Titolo valevole per la difesa ufficiale sia stato disputato almeno una volta;
 - d) Pugili non ancora idonei sanitarimente dopo una sconfitta prima del limite (K.O., K.O.T., ABB.);
 - e) Pugili inattivi da oltre nove mesi.
4. Il Campione, anche tramite il suo procuratore, potrà richiedere una difesa volontaria sempre che la data di quest'ultima non interferisca con i termini della difesa ufficiale e, comunque, entro la data dell'indizione dell'asta oppure del raggiungimento dell'accordo a trattativa privata per la difesa ufficiale. Sarà la FPI ad autorizzare tale difesa, previo parere tecnico motivato del CTP del Settore.
Lo sfidante erediterà i termini della difesa obbligatoria nel caso in cui dovesse regolarmente sconfiggere il campione in occasione di una difesa volontaria da parte di quest'ultimo.
5. Non sono previste clausole di rivincita immediata, a meno che la FPI non ritenga necessario esaminare delle circostanze del tutto speciali.
6. Nel caso in cui un campione italiano di una categoria di peso dovesse sostenere un incontro titolato in un'altra categoria di peso e risultare vincitore, avrà dieci giorni di tempo per comunicare alla FPI a quale dei due titoli rinunciare.
In caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, sarà la FPI a decidere quale dei due titoli dichiarare vacante.

Art. 89 – Requisiti per la disputa del Titolo Italiano

1. Per partecipare ad incontri per il Titolo di Campione d'Italia, è necessario:
 - a) essere cittadino italiano e regolarmente tesserato alla FPI per la stagione in corso;
 - b) essere in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dalla FPI.

Art. 90 – Designazione dello sfidante ufficiale al Titolo italiano – Mancata disponibilità del Campione o dello sfidante – Condizioni

1. Una volta designato lo sfidante ufficiale ai sensi dell'art. 89 primo comma, qualora questi o il campione in carica, prima dell'incontro valevole per la disputa del titolo e, comunque, dopo il raggiungimento

dell'accordo a trattativa privata o aggiudicazione d'asta, dovessero avere degli impedimenti di qualsiasi natura o produrre certificazioni mediche comprovanti l'impossibilità a svolgere il combattimento nella data stabilita dalla Società organizzatrice o entro i termini previsti dalla FPI (data che comunque deve essere compresa nei 120 giorni – fino alla domenica successiva – dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata o aggiudicazione d'asta):

- a) Il campione in carica decade dal titolo e lo sfidante dalla sua qualifica e il match di campionato sarà disputato nella suddetta data, o entro i termini stabiliti della FPI, tra il campione in carica e il supplente per la difesa ufficiale del titolo o, in caso di impedimento del campione, tra lo sfidante ufficiale e il supplente per il titolo vacante.
 - b) Nel caso in cui il campione o lo sfidante ufficiale dovessero avere impedimenti a ridosso della manifestazione valgono le disposizioni di cui al comma 3) del presente articolo.
 - c) In entrambe i suddetti casi, se il supplente non dovesse accettare o non fosse stato precedentemente designato si procederà alla nomina del nuovo sfidante ufficiale o co-sfidante in base alla classifica di cui all'art. 90 primo comma, a scalare fino l'individuazione di un avversario che accetta di disputare il match nella data stabilita dalla Società organizzatrice.
 - d) Nel caso non ci fossero pugili idonei in classifica valgono le disposizioni di cui al punto 4) del presente articolo.
2. La Società organizzatrice aggiudicataria dell'incontro tramite asta o a seguito di raggiungimento dell'accordo a trattativa privata mantiene la titolarità dell'organizzazione, salvo rinuncia scritta. In caso di rinuncia, si riaprono i termini per il deposito delle offerte d'asta o per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata. In caso di raggiungimento dell'accordo, l'asta viene annullata.
 3. Nel caso in cui il campione o lo sfidante ufficiale dovessero dare forfait a ridosso della manifestazione (almeno 3 giorni prima) e, pertanto, il supplente o il nuovo sfidante non avrebbero il tempo necessario per l'allenamento e, di conseguenza, la data del match salterebbe, se allo scadere dei 120 giorni regolamentari la Società non dovesse essere in grado di organizzare l'incontro di campionato, decadranno sia l'asta che la trattativa privata. Si procederà alla nomina del nuovo sfidante ufficiale o co-sfidante con conseguente apertura dei termini regolamentari (20 giorni) per l'accordo a trattativa privata o deposito delle aste. Non sarà preso in considerazione il pugile che ha dato forfait.
 4. Nel caso in cui non ci fossero pugili idonei in classifica, si darà alla Società organizzatrice (che resta aggiudicataria della precedente asta o trattativa privata) una proroga di 30 giorni per poter effettuare il match tra il suo pugile e un avversario individuato in classifica che accetta. Non sarà preso in considerazione il pugile decaduto né il supplente rinunciatario. Nel caso la suddetta Società non dovesse essere in grado di organizzare il match entro i 30 giorni o non ci fossero in classifica pugili idonei o che non accettano, la Società perde l'organizzazione del match e decadranno sia l'asta che la trattativa privata. Si procederà alla nomina del nuovo sfidante ufficiale o co-sfidante con conseguente apertura dei termini regolamentari (20 giorni) per l'accordo a trattativa privata o deposito delle aste.
 5. In caso di titoli vacanti valgono le suddette regole.

Art. 91 – Luogo dell'incontro per il Titolo Italiano

1. Gli incontri per il Titolo Italiano devono svolgersi sul territorio nazionale.

Art. 92 – Rinvio della data di svolgimento dell'incontro per il Titolo Italiano aggiudicato su base di accordo diretto tra le parti

1. La società organizzatrice vincitrice dell'asta o che ha concluso a trattativa privata l'incontro per il Titolo Italiano, può usufruire di un unico rinvio o, su accordo delle parti interessate, di più rinvii, purché il

combattimento si svolga entro 120 giorni, fino alla domenica successiva, dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata o deposito delle aste.

2. Se l'incontro valevole per il titolo italiano non può essere disputato entro i 120 giorni o la domenica successiva, decadono sia l'asta che l'eventuale trattativa privata. La società organizzatrice inadempiente non potrà partecipare alla nuova indizione d'asta o al raggiungimento della trattativa privata.

Art. 93 – Numero delle riprese riguardanti i Titoli Italiani

1. I combattimenti per il titolo di campione d'Italia, qualunque sia la categoria di peso, hanno luogo sulla distanza delle 10 riprese della durata di 3 minuti ciascuna per i pugili uomini e di 10 riprese della durata di 2 minuti ciascuna per le pugili donne.

Art. 94 – Operazioni di peso e sanzioni per il superamento

1. Negli incontri validi per i campionati d'Italia, la visita medica e il peso devono essere effettuati almeno 8 ore e mai oltre le 36 ore prima dell'inizio della riunione, nelle modalità previste dalla legislazione in vigore.
2. Lo sfidante ha l'obbligo di pesarsi per primo. Ove il Campione o lo sfidante, in occasione della rispettiva pesatura, superassero il limite di peso della categoria, hanno diritto ad una seconda pesatura entro 120 minuti dalla prima. E' fatto divieto ai pugili di utilizzare saune e bagni simili tra la prima e la seconda pesatura.
3. Effettuata la seconda pesatura:
 - a) se lo sfidante supera il limite della categoria, il combattimento deve disputarsi ugualmente e qualunque sia l'esito dell'incontro il Campione mantiene il titolo;
 - b) se il Campione supera il limite della categoria, l'incontro si svolge ugualmente e, ove dovesse risultare vittorioso lo sfidante, questi diviene Campione; nel caso dovesse vincere il Campione il titolo risulterà vacante; c) nel caso in cui entrambi i pugili (Campione e sfidante) non rispettassero il limite della categoria, si disputa ugualmente l'incontro senza titolo in palio.
4. In ogni caso, per quanto riguarda il superamento del limite della categoria, l'incontro non può essere disputato ove uno o entrambi i pugili interessati violino la norma di cui all'art. 68 primo comma, lett. a).
5. Al verificarsi di tale circostanza, i pugili saranno immediatamente deferiti al competente organo di giustizia e saranno tenuti al pagamento del risarcimento di tutti i danni alla società organizzatrice.

Capo II

Casi di decadenza dal Titolo Italiano – Dalle qualifiche di sfidante – Supplente

Art. 95 – Cause perdita Titolo Italiano – Decadenza Titolo

1. Cessa di essere Campione d'Italia:
 - a) il Campione battuto a seguito di regolare sfida per il titolo;
 - b) il Campione che alle operazioni di pesatura superi il limite di peso della categoria per la quale è titolare;
 - c) il Campione che non si presenti al peso o sul quadrato il giorno fissato per l'incontro;
 - d) il Campione che si rifiuti di combattere perché non accetta l'arbitro o i giudici designati dalla FPI;
 - e) il Campione che venga espulso dalla FPI;
 - f) il Campione il cui titolo sia stato messo in palio al di fuori del controllo della FPI;
 - g) il Campione che non difenda il titolo nei termini indicati dalla FPI;

- h) il Campione che, per malattie o incidenti, si trovi in condizioni fisiche che non gli consentano alcuna attività pugilistica pro;
- i) il Campione che rinunci per iscritto al titolo;
- j) il Campione sospeso dagli organi di giustizia sportiva per un periodo superiore a 6 mesi;
- k) il Campione, o lo sfidante che conquisti il titolo, una volta accertato che lo stesso abbia commesso una violazione delle norme sportive antidoping in relazione ad un controllo effettuato in competizione;
- l) Il Campione che non rinnova il tesseramento alla FPI come Pugile Pro entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 96 – Decadenza dalla qualifica di sfidante, co-sfidante e supplente

1. Perde la qualifica di sfidante, co-sfidante, semifinalista e/o supplente il pugile che, in occasione di un combattimento valido quale competizione al titolo, incorra in una delle seguenti circostanze:
 - a) alle operazioni di pesatura superi il limite di peso della categoria;
 - b) si rifiuti di combattere perché non accetta gli arbitri e i giudici designati dalla FPI;
 - c) rinunci ingiustificatamente a disputare l'incontro per il titolo, sia esso sfidante o supplente. In tal caso il pugile viene deferito dal procuratore federale al competente organo di giustizia federale per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.
2. Sono fatti salvi i diritti codificati nel presente Regolamento ai fini di eventuali risarcimenti dei danni da parte di terzi interessati.

Art. 97 – Campione Italiano residente all'estero

1. Un Campione d'Italia può mantenere il proprio tesseramento alla FPI e, quindi, conservare il titolo di Campione Italiano, anche se trasferisce la propria residenza o domicilio in uno Stato estero, sempre che continui a svolgere la propria attività sportiva nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari della FPI.
2. Egli è, in ogni caso, tenuto al rispetto di tutte le norme tecnico-sanitarie della FPI.

Art. 98 – Titolo in diverse categorie di peso

1. Il campione italiano può detenere il titolo di una sola categoria di peso.

Capo III

Omologazione

Art. 99 – Omologazione risultato Campionato d'Italia

1. Non appena in possesso del Referto di Riunione regolarmente compilato e firmato, dei cartellini del Collegio Arbitrale, la FPI procederà all'omologazione del risultato inserendolo nel proprio Comunicato Ufficiale e rendendolo noto sul sito web FPI.
2. In caso di accertata violazione delle norme sportive antidoping, in relazione ad un controllo effettuato in competizione valevole per il titolo italiano da parte del Campione, si procederà all'invalidazione del risultato ottenuto con il verdetto di *No Decision*.

Nel caso di accertata violazione del detentore del titolo, il Campione decade e il titolo viene dichiarato vacante. Lo sfidante viene rinominato "Co-sfidante". Se però la sconfitta subita dallo sfidante è stata per KO, KOT o Abbandono con conseguente fermo medico e visita di reintegro, lo sfidante decade dalla qualifica e sarà dichiarato nuovamente sfidante ufficiale appena in regola con la certificazione medica.

Nel caso di accertata violazione invece dello sfidante, vincitore del match, il Campione conserva il Titolo. Se però la sconfitta subita dal Campione è stata per KO, KOT o Abbandono con conseguente fermo medico e visita di reintegro, il Campione decade e sarà dichiarato sfidante ufficiale appena in regola con la certificazione medica.

Nel caso di Titolo vacante, se a risultare positivo è lo sconfitto, il risultato è omologato e il vincitore diventa Campione; se a risultare positivo è il vincitore, si procederà all'invalidazione del risultato ottenuto con il verdetto di *No Decision*. Lo sconfitto viene rinominato "Co-sfidante". Se però la sconfitta subita è stata per KO, KOT o Abbandono con conseguente fermo medico e visita di reintegro, sarà dichiarato nuovamente sfidante ufficiale appena in regola con la certificazione medica

Capo IV

Termini per la designazione dello sfidante e per la disputa del Titolo

Art. 100 – Termini e deposito titoli di pagamento

1. Dal momento dell'omologazione il campione deve comunicare alla FPI, entro 10 giorni, se ha intenzione di disputare una difesa volontaria che dovrà avere luogo entro 60 giorni (fino alla domenica successiva). Se il campione non ha intenzione di disputare una difesa volontaria, trascorsi i dieci giorni, si procede subito alla nomina dello sfidante ufficiale e dell'eventuale supplente. Dopo la nomina dello sfidante ufficiale si comunicano i termini per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata o deposito delle aste (10 giorni) per l'incontro tra il campione e lo sfidante ufficiale. Le offerte d'asta devono essere depositate presso la FPI entro e non oltre i termini stabiliti.
2. La Società organizzatrice aggiudicatrice dell'asta o che ha raggiunto l'accordo a trattativa privata deve trasmettere alla FPI gli accordi di ingaggio debitamente compilati con data e località di svolgimento e firmati dalle parti interessate (utilizzando esclusivamente il modello predisposto e approvato dalla FPI) entro trenta (30) giorni dall'asta o dall'accordo a trattativa privata.
3. I titoli di pagamento, come da accordi di ingaggio, devono essere consegnati al Commissario di Riunione ivi designato prima della disputa dell'incontro.
4. La disputa dell'incontro deve avvenire entro centoventi (120) giorni (fino alla domenica successiva) dall'accordo a trattativa privata o dalla aggiudicazione dell'asta.

Capo V

Le procedure per l'aggiudicazione dell'organizzazione del campionato a mezzo asta

Art. 101 – Indizione d'asta e divieto di partecipazione

1. Possono partecipare all'asta solo le Società organizzatrici. Non possono parteciparvi le Società che si sono aggiudicate l'organizzazione del Campionato per accordo diretto e che non abbiano adempiuto poi all'obbligo dell'organizzazione.
2. Le società che intendono partecipare all'asta devono depositare presso la sede della FPI un'offerta in doppia busta chiusa entro il termine stabilito.
3. L'offerta, oltre all'espressa dichiarazione di assunzione a carico della Società offerente di tutti gli oneri dell'organizzazione e delle spese di viaggio e soggiorno per tre persone per ciascuno dei contendenti (che non devono essere comprese nella somma offerta), deve indicare un importo che non sia inferiore a quello stabilito dalla FPI per le diverse categorie di peso.

4. Le Società debbono inviare alla FPI le loro offerte per una borsa complessiva da suddividersi per il 60% al campione e per il 40% allo sfidante. Nel caso in cui il titolo sia vacante, la borsa verrà ripartita nella misura del 60% al vincitore e del 40% al pugile sconfitto.

Art. 102 – Divieto incontro in pendenza di disputa campionato italiano

1. Nel caso un incontro venga aggiudicato all'asta, i competitori non possono sostenere altri incontri nei 45 giorni precedenti la disputa del Campionato, salvo diverso accordo fra tutte le parti interessate.

Art. 103 – Divieto incontri di rivincita

1. Nessuna clausola che preveda impegni per la disputa di rivincite relative agli incontri di Campionato può essere riconosciuta valida dalla FPI. Capo VI Apertura d'asta ed aggiudicazione.

Art. 104 – Termini offerte d'asta

1. Il termine per il deposito delle offerte d'asta per l'aggiudicazione di incontri di Campionato d'Italia coincide con il termine per il raggiungimento della trattativa privata (10 giorni) secondo il disposto dell'art. 100 primo comma.
2. Per i termini di effettuazione dell'incontro, si veda art.100.

Art. 105 – Assegnazione incontro Titolo Italiano all'asta - Norme relative – Rinvio per disputa incontro aggiudicato all'asta

1. L'asta è aggiudicata sulla base dell'offerta complessiva economicamente più elevata.
2. Gli incontri aggiudicati all'asta, debbono svolgersi in locali dove per il pubblico vi sia possibilità di ingresso senza discriminazione per i tifosi del Campione e dello sfidante. Ciò ad evitare che detto ingresso possa essere limitato ad un ristretto numero di invitati.
3. Ove dovesse verificarsi un'identica offerta fra due o più Società partecipanti all'asta, sarà indetta – con termini brevissimi non superiori a 3 (tre) giorni – una nuova asta.
4. La Società aggiudicataria può usufruire di un unico rinvio, rispetto alla data fissata per la disputa del Campionato Italiano, purché tale rinvio non vada oltre il 120° giorno dall'aggiudicazione, fino alla domenica successiva. La nuova data deve essere notificata agli interessati con un preavviso minimo di 15 giorni.

Art. 106 – Asta deserta

2. Nel caso in cui l'asta dovesse andare deserta, si indice nuova asta o raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a 10 (dieci) giorni. In caso di raggiungimento della trattativa privata, l'asta è annullata.
2. Nel caso in cui l'asta dovesse andare deserta anche la seconda volta:
 - a. In caso di difesa ufficiale decade lo sfidante. Si nomina il nuovo sfidante, si indice nuova asta o raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a dieci (10) giorni.
 - b. In caso di titolo vacante, decade il pugile più in basso in classifica. Si nomina un nuovo co-sfidante, si indice nuova asta o raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a dieci (10) giorni. Nel caso in cui l'asta andasse nuovamente deserta decadono entrambi i co-sfidanti.

Capo VII

Mancata disputa del Titolo Italiano aggiudicato all'asta – Penali Provvedimenti disciplinari

Art. 107 – Mancato incontro Titolo Italiano aggiudicato all'asta - eventuali penali - risarcimento danni

1. Nel caso in cui l'incontro di Campionato non possa disputarsi per l'inadempienza del campione o dello sfidante (o di entrambi), compresa l'ipotesi di superamento del peso, il risarcimento di eventuali danni sarà quello preventivamente indicato nel contratto stipulato. Per il risarcimento del danno si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo 60.

Art. 108 – Penale alla Società organizzatrice per mancata effettuazione incontro aggiudicato all'asta – Risarcimento danni

1. Nel caso in cui, a seguito di aggiudicazione d'asta o accordo a trattativa privata e per cause imputabili alla propria volontà, la società aggiudicataria non dovesse far disputare l'incontro per il titolo, detta società sarà dichiarata inadempiente e incorrerà ad una sospensione dell'attività per sei (6) mesi, salvo un equo indennizzo da riconoscere ai pugili interessati.
2. In relazione all'indicata inadempienza, verrà indetta nuova asta, in termini non superiori a dieci (10) giorni, alla quale non sarà ovviamente ammessa la Società che si è resa inadempiente.

Art. 109 – Provvedimento disciplinare a carico della Società organizzatrice inadempiente

1. La Società organizzatrice che dovesse rendersi per due volte inadempiente verrà sospesa per un periodo di 180 giorni.

Capo VIII

Titoli Internazionali

Art. 110 – Campione d'Italia sfidante al Titolo del Mondo, d'Europa o dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI - Sfidante al titolo italiano designato challenger al Titolo del Mondo, d'Europa e dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI - Obblighi - Titoli italiani "ad interim"

1. Il campione italiano designato challenger per la disputa dei campionati del Mondo, d'Europa e dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ente internazionale dell'avvenuta designazione, può mantenere il titolo italiano fino alla disputa del titolo internazionale.

Tale disposizione si applica anche nel caso di difesa volontaria dei titoli internazionali. Nel frattempo, è possibile effettuare un incontro tra due co-sfidanti per la disputa del titolo italiano vacante "ad interim":

- a) in caso di vittoria da parte del campione italiano di uno dei suddetti titoli internazionali, e a seguito di comunicazione alla FPI di rinuncia al titolo nazionale, il campione "ad interim" diventa campione italiano a pieno titolo;
- b) in caso di sconfitta da parte del campione italiano in uno dei suddetti titoli internazionali, il campione "ad interim" diventa lo sfidante ufficiale del campione italiano.

Se nel frattempo non viene disputato il titolo italiano "ad interim", il campione italiano, in caso di vittoria del titolo internazionale, deve optare tra il mantenimento del titolo italiano o del titolo internazionale.

2. Lo sfidante ufficiale al titolo italiano designato challenger al titolo del Mondo, d'Europa o dei titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI, a seguito della designazione scritta da parte dell'Ente internazionale, deve optare entro un breve termine per l'una o per l'altra qualifica.
In caso di rinuncia alla disputa del titolo italiano, se sconfitto al titolo internazionale, sarà designato prossimo sfidante ufficiale al titolo italiano.
3. Anche per i Campionati d'Europa vige la norma (compresa nel Regolamento E.B.U.) che la società italiana deve organizzare l'incontro su territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che l'incontro sia stato concluso a trattativa privata o aggiudicato a mezzo asta.
4. Eventuali eccezioni debbono avere il parere favorevole dell'E.B.U., nonché delle parti interessate.

Art. 111 – Titoli Internazionali

1. Ogni pugile di nazionalità italiana ha la facoltà di misurarsi per un titolo internazionale (europeo e mondiale) solo dopo aver combattuto per il titolo nazionale. con prestazione di sicura valenza.
2. Ogni pugile di nazionalità italiana o straniera tesserato alla FPI ha facoltà di misurarsi per un titolo di sigle minori riconosciute dalla FPI.
3. La FPI, al fine di salvaguardare la credibilità e l'etica sportiva del pugilato pro e per assicurare una corretta collaborazione con gli Enti Mondiali, con le Società organizzatrici ed i Pugili stabilisce che:
 - a) nessun Ente o società può organizzare incontri di pugilato in Italia se non ufficialmente riconosciuto dalla F.P.I.;
 - b) la F.P.I. riconosce ufficialmente un Ente Mondiale, Intercontinentale o Continentale se vengono sottoscritti i seguenti rapporti di reciprocità:
 - I. condivisione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - II. partecipazione al Congresso con rappresentanti indicati dalla F.P.I.;
 - III. presenza nelle liste dell'Ente di arbitri giudici designati dal S.A.G. della FPI..
4. I Campionati mondiali, europei e minori di sigle riconosciute devono essere tutelati dalle leggi e regolamenti sanitari vigenti in Italia.
5. Casi di pugili tesserati alla FPI che, per eludere le suddette disposizioni chiederanno il tesseramento con altra Federazione straniera, verranno esaminati di volta in volta al fine di stabilire la gravità dell'infrazione ed eventuali sanzioni disciplinari.

TITOLO XI - Norme comuni ai titoli precedenti

Capo I

Esibizioni e allenamenti

Art. 112 – Esibizioni e allenamenti – Norme relative

1. Le esibizioni e gli allenamenti in pubblico sono consentiti previa approvazione della F.P.I. Tale autorizzazione è obbligatoria anche per gli incontri che siano inseriti in spettacoli di arti varie. In ogni caso l'incontro deve effettuarsi all'inizio o alla fine di tale spettacolo.

Capo II

Abbinamenti pubblicitari

Art. 113 – Abbinamenti pubblicitari

1. L'abbinamento di una sigla commerciale o industriale con una Società organizzatrice o con un Pugile deve essere preventivamente autorizzata nel caso di un progetto di marketing condiviso federale.
2. Qualora abbia luogo un incontro tra pugili abbinati alla stessa sigla commerciale, è consentito ad entrambi i Pugili di indossare gli indumenti sportivi con la stessa scritta pubblicitaria, purché detti indumenti siano di colore diverso.
3. La Società organizzatrice o i Pugili possono indossare indumenti pubblicitari anche per un solo incontro.
4. Le scritte pubblicitarie in pubbliche riunioni saranno limitate a quelle autorizzate o previste dalle norme vigenti, ma limitatamente ai pugili ed ai loro interessati. Per la parte organizzativa, le scritte debbono essere limitate agli angoli del ring, al tappeto ed agli addetti al ring stesso.
5. Tutti i pugili stranieri che, in occasione di combattimenti disputati in Italia, indossino sugli indumenti sportivi scritte pubblicitarie di ditte italiane e rappresentate in Italia, sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 114 – Obbligo della società organizzatrice di comunicare ai pugili impegnati nel programma della riunione il diritto ad indossare indumenti pubblicitari

1. Il Pugile è tenuto a dichiarare, durante le trattative con la Società organizzatrice, e far risultare sull'accordo di collaborazione sportiva eventuali obblighi di pubblicità sportiva, precisandone l'indole e la forma.

2. Lo stesso obbligo incombe ai pugili sfidanti ad un titolo nazionale, ciò in relazione all'ipotesi che l'incontro possa dar luogo ad asta.

Art. 115 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi del CONI.